

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

(aggiornato al D.Lgs n. 190/2012 e successive integrazioni)

Sommario

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE | 9 |
| 1.1 | La responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche | 9 |
| 1.2 | Gli illeciti amministrativi da reato richiamati dal Decreto nel perimetro Sic Europe | 9 |
| 1.3 | Le sanzioni previste dal Decreto | 11 |
| 1.4 | Le linee guida | 12 |
| 2 | IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA SIC EUROPE.... | 13 |
| 2.1 | Motivazioni di Sic Europe nell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo..... | 13 |
| 2.2 | Destinatari del Modello..... | 13 |
| 2.3 | Finalità del Modello | 13 |
| 2.4 | Percorso metodologico di definizione del Modello..... | 13 |
| 2.5 | Mappatura attività a Rischio-Reato..... | 14 |
| 2.6 | Adozione e aggiornamento del Modello | 14 |
| 2.7 | Rapporto tra Modello e Codice Etico | 14 |
| 2.8 | Definizione dell'Organigramma Aziendale e di Sicurezza | 15 |
| 3 | L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 | 16 |
| 3.1 | Individuazione e composizione | 16 |
| 3.2 | Durata, funzionamento, compenso e budget | 17 |
| 3.3 | Requisiti di professionalità e di onorabilità..... | 17 |
| 3.4 | Verifica dei requisiti | 18 |
| 3.5 | Cause di ineleggibilità e incompatibilità..... | 18 |
| 3.6 | Cessazione dell'incarico | 18 |
| 3.7 | Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza..... | 20 |
| 3.8 | Responsabilità, obblighi di diligenza e riservatezza..... | 21 |
| 3.9 | Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari | 22 |



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

| | | |
|-------|--|----|
| 4 | GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 23 |
| 4.1 | Flussi informativi ad evento..... | 23 |
| 4.2 | Flussi informativi periodici | 24 |
| 5 | FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO..... | 26 |
| 5.1 | Premessa..... | 26 |
| 5.2 | Destinatari..... | 26 |
| 5.3 | Proposta di piano formativo ed informativo | 27 |
| 6 | PARTE SPECIALE I – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... | 30 |
| 6.1 | Fattispecie di reato | 30 |
| 6.2 | Aree Sensibili..... | 31 |
| 6.3 | Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili | 32 |
| 6.4 | Area Sensibile “Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela” | 34 |
| 6.4.1 | Profili di rischio-reato..... | 34 |
| 6.4.2 | Principi di controllo e comportamento specifici | 35 |
| 6.5 | Area Sensibile “Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale” | 36 |
| 6.5.1 | Profili di rischio-reato..... | 36 |
| 6.5.2 | Principi di controllo e comportamento specifici | 37 |
| 6.6 | Area Sensibile “Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni” | 40 |
| 6.6.1 | Profili di rischio-reato..... | 41 |
| 6.6.2 | Principi di controllo e comportamento specifici | 42 |
| 6.7 | Area Sensibile “Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni” | 44 |
| 6.7.1 | Profili di rischio-reato..... | 44 |
| 6.7.2 | Principi di controllo e comportamento specifici | 45 |

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

| | | |
|--------|---|----|
| 6.8 | Area Sensibile “Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi” | 48 |
| 6.8.1 | Profili di rischio-reato..... | 48 |
| 6.8.2 | Principi di controllo e comportamento specifici | 49 |
| 6.9 | Area Sensibile “Gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza” | 50 |
| 6.9.1 | Profili di rischio-reato..... | 51 |
| 6.9.2 | Principi di controllo e comportamento specifici | 51 |
| 6.10 | Area Sensibile “Gestione dei rapporti con Enti di certificazione” | 53 |
| 6.10.1 | Profili di rischio-reato..... | 53 |
| 6.10.2 | Principi di controllo e comportamento specifici | 54 |
| 6.10.3 | Corruzione passiva – Verifica e controllo adozione da parte di P.A., Enti Pubblici economici ed Enti di Diritto Privato a controllo pubblico del Piano triennale di prevenzione della corruzione – D.lgs. n. 190/2012. | 55 |
| 7 | PARTE SPECIALE II – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE | 56 |
| 7.1 | Fattispecie di reato | 56 |
| 7.2 | Aree Sensibili..... | 57 |
| 7.3 | Area Sensibile “Gestione dei sistemi informativi, degli asset IT, dei processi di stampa e trattamento dei dati e delle informazioni” | 57 |
| 7.3.1 | Profili di rischio-reato..... | 57 |
| 7.3.2 | Principi di controllo e comportamento specifici..... | 58 |
| 8 | PARTE SPECIALE III – REATI SOCIETARI | 63 |
| 8.1 | Fattispecie di reato | 63 |
| 8.2 | Aree Sensibili..... | 63 |
| 8.3 | Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili | 64 |
| 8.4 | Area Sensibile “Gestione dell’informativa periodica” | 65 |
| 8.4.1 | Profili di rischio-reato..... | 65 |



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

| | | |
|--------|--|----|
| 8.4.2 | Principi di controllo e comportamento specifici..... | 65 |
| 8.5 | Area Sensibile “Gestione delle operazioni societarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali”..... | 67 |
| 8.5.1 | Profili di rischio-reato..... | 68 |
| 8.5.2 | Principi di controllo e comportamento specifici..... | 68 |
| 8.6 | Area Sensibile “Gestione dei rapporti con il Organismo di Vigilanza” | 69 |
| 8.6.1 | Profili di rischio-reato..... | 70 |
| 8.6.2 | Principi di controllo e comportamento specifici..... | 70 |
| 9 | PARTE SPECIALE IV – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO..... | 72 |
| 9.1 | Fattispecie di reato | 72 |
| 9.2 | Aree Sensibili..... | 72 |
| 9.3 | Area Sensibile “Gestione delle attività di tesoreria” | 73 |
| 9.3.1 | Profili di rischio-reato..... | 73 |
| 9.3.2 | Principi di controllo e comportamento specifici..... | 74 |
| 10 | PARTE SPECIALE V – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI | 77 |
| 10.1 | Fattispecie di reato | 77 |
| 10.2 | Aree Sensibili..... | 77 |
| 11 | PARTE SPECIALE VI – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | 79 |
| 11.1 | Fattispecie di reato | 79 |
| 11.2 | Aree Sensibili..... | 79 |
| 11.3 | Area Sensibile “Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” | 79 |
| 11.3.1 | Profili di rischio-reato..... | 79 |
| 11.3.2 | Principi di controllo e comportamento..... | 80 |



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

| | | |
|--------|--|----|
| 12 | PARTE SPECIALE VII – REATI AMBIENTALI | 85 |
| 12.1 | Fattispecie di reato | 85 |
| 12.2 | Aree Sensibili..... | 87 |
| 12.3 | Area Sensibile “Gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale” | 87 |
| 12.3.1 | Profili di rischio-reato..... | 87 |
| 12.3.2 | Principi di controllo e comportamento specifici..... | 88 |
| 13 | PARTE SPECIALE VIII – REATI TRIBUTARI | 89 |
| 13.1 | Fattispecie di reato | 89 |
| 13.2 | Aree Sensibili..... | 89 |
| 13.2.1 | Principi di controllo e comportamento specifici..... | 90 |



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Cronologia Revisioni

| Vers. | Oggetto Revisione | Owner delle Revisione | Ruolo | Data |
|--------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| 00 | Prima emissione | Capriotti Claudio | Legale Rappresentante | 05/01/2023 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

PARTE GENERALE



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 La responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dallo Stato Italiano.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente alcune specifiche fattispecie di reato e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

L'art. 5 del Decreto stabilisce che le persone fisiche che commettendo uno specifico reato nell'interesse o a vantaggio della società ne possono determinare la responsabilità e possono essere:

- a) persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("apicali") (rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

La società non è ritenuta responsabile qualora i soggetti che rivestono posizione di vertice abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Inoltre, viene meno la responsabilità da parte della società per i reati commessi dalle persone di cui sopra, quando la stessa prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- la società ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- l'autore dell'illecito ha commesso il reato eludendo in modo fraudolento i modelli di organizzazione e di gestione predisposti;
- l'Organismo di Vigilanza non ha ommesso o adempiuto in modo parziale ai suoi doveri.

1.2 Gli illeciti amministrativi da reato richiamati dal Decreto nel perimetro Sic Europe

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopracitati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile alla società, atteso che sono individuate come rilevanti solo alcune specifiche tipologie di reato.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Si ritiene che le tipologie di reato ad oggi previste nel Decreto e che possono potenzialmente riguardare Sic Europe, sono quelle di seguito indicate:

- reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:
 - corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 e 321 c.p.);
 - malversazione ai danni dello Stato o altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
 - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, c.p.).

- delitti informatici e trattamento illecito di dati, indicati nell'art. 24-bis del Decreto, in particolare:
 - falsità in documenti informativi (art. 491-bis c.p.);
 - accesso abusivo a sistema informativo o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).

- reati di criminalità organizzata, che vengono dettagliati all'art. 24-ter del Decreto:
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

- delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-bis del Decreto, in particolare:
 - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).

- reati societari, categoria disciplinata dall'art. 25-ter del Decreto, disposizione introdotta dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come indicato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, da ultimo modificato ad opera della Legge n.69/2015:
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., nella nuova formulazione disposta dalla Legge n.69/2015);
 - fatti di lieve entità (art.2621-bis c.c., introdotto dalla Legge n.69/2015);
 - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - corruzione tra privati (art.2635 c.c.)
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- aggiotaggio (art. 2637 c.c., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., modificato dalla L. 62/2005 e dalla L. 262/2005).

- reati in materia di abusi di mercato, disciplinati dall'art. 25-sexies del Decreto:
 - abuso di informazioni privilegiate (art.184, D.Lgs 58/98);
 - manipolazione del mercato (art.185, D.Lgs 58/98);

- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, disciplinati dall'art. 25-septies, introdotto con la Legge, n. 123/2007 poi sostituito dal D.lgs. n. 81/2008;

- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio disciplinati dall'art. 25-octies, introdotto con D.lgs. n. 231/2007, da ultimo modificato ad opera dell'art.3 della Legge n.186/2014 (che ha introdotto il reato di autoriciclaggio);

- reati in materia di violazione del diritto d'autore, disciplinati dall'art. 25-novies del Decreto.

- reati inerenti l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, art.25-decies, D.Lgs 231/2001 (art.377-bis c.p.).

- reati ambientali, art.25-undecies, D.Lgs 231/2001:
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs 152/2006);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258, D.Lgs 152/2006).

- reato di impiego di lavoratori irregolari, art.25-duodecies, D.Lgs 231/2001:
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1.3 Le sanzioni previste dal Decreto

A fronte della commissione dei reati sopra elencati e dell'integrazione dei rispettivi illeciti amministrativi, il sistema sanzionatorio delineato dal D. Lgs. 231/2001 prevede, a seconda della fattispecie posta in essere, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- ✓ sanzioni pecuniarie;
- ✓ sanzioni interdittive;
- ✓ confisca;
- ✓ pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previsto, sono le seguenti:

- ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- ✓ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, possa disporre la prosecuzione da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della

pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- ✓ l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4 Le linee guida

L'art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia. La Società, pertanto, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex DLgs 231/2001" pubblicate da Confindustria e recepite dalla CNA associazione a cui la Sic Europe è associata, effettuando scelte ponderate al fine di meglio personalizzare e adattare i principi dettati dal Legislatore alla propria specifica realtà.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA SIC EUROPE

2.1 Motivazioni di Sic Europe nell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Sic Europe, seppur non obbligata da nessuna prescrizione normativa a dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al D. Lgs. n. 231/2001, ha ritenuto opportuno, in ottica di assoluta garanzia di trasparenza nella gestione, di procedere alle attività di mappatura, analisi e formalizzazione del Modello 231. L'iniziativa è stata assunta, infine, nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti di Sic Europe e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

2.2 Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo all'interno di Sic Europe, nonché a tutti i dipendenti.

Per quanto riguarda, invece, consulenti e fornitori in genere, trattandosi di soggetti esterni, gli stessi non sono vincolati al rispetto delle regole previste nel Modello, né a questi, in caso di violazione delle regole stesse, può essere applicata una sanzione disciplinare.

A questi ultimi Sic Europe provvederà a distribuire il Codice di condotta aziendale, prevedendo, nei diversi contratti di collaborazione/fornitura, specifiche clausole risolutive a titolo di sanzione in caso di violazione delle norme contenute nel citato Codice di comportamento.

2.3 Finalità del Modello

Sic Europe ha assunto la decisione di elaborare un modello organizzativo-gestionale conforme ai principi introdotti dal D.Lgs. 231/2001 al fine (i) di maggiormente concretizzare, all'interno della società ed a tutti i livelli aziendali, il suo impegno ad un comportamento eticamente corretto nonché (ii) di sottolineare il disvalore che attribuisce ad azioni che, pur se poste in essere nell'interesse e/o a vantaggio della società, integrino o possano integrare uno dei reati presupposto contemplati nel D.Lgs. 231/2001.

Pertanto il Modello persegue lo scopo di:

1. prevenire, limitare e contrastare nell'ambito dei reati previsti ex D.Lgs. 231/01, i rischi connessi all'attività aziendale mirando ad eliminare la possibilità che si dia luogo ad eventuali condotte illegali;
2. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Sic Europe, nelle aree di attività a rischio la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/01 e riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di Sic Europe;
3. ribadire che Sic Europe non tollera alcuna forma di comportamento illecito, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la società intende attenersi.

2.4 Percorso metodologico di definizione del Modello

Il D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente che il Modello di organizzazione, gestione e controllo



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Della società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la società ha proceduto ad una approfondita analisi delle proprie attività.

Nell'ambito di tale attività la società ha in primo luogo analizzato la propria struttura organizzativa, che individua i soggetti delegati alla gestione della società, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche.

Successivamente ha proceduto all'analisi delle proprie attività sulla base delle informazioni raccolte dai referenti che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore di relativa competenza.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati compendati in una scheda descrittiva (Matrice delle Attività a Rischio-Reato) che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie di Sic Europe.

Nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato vengono rappresentate le aree a rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (c.d. Attività sensibili), i reati associabili, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi.

2.5 Mappatura attività a Rischio-Reato

Sulla base dell'analisi così condotta, le aree ritenute a rischio per Sic Europe sono identificate nell'Allegato1.

2.6 Adozione e aggiornamento del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali quelle dovute a modifiche della relativa normativa), sono rimesse alla competenza dell'Organo amministrativo di Sic Europe. In particolare, è demandato all'Organo amministrativo di Sic Europe, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto 231/01, ovvero di aggiornarlo in conseguenza di intervenute modifiche nell'organizzazione aziendale o nelle attività svolte da Sic Europe.

2.7 Rapporto tra Modello e Codice Etico


Sic Europe si è dotata di un Codice Etico di comportamento i cui principi vanno ad integrare le prescrizioni contenute nel presente Modello.

Tale Codice Etico è composto da un sistema di valori e di prescrizioni utili ad implementare la "cultura d'impresa" e a regolare i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori di Sic Europe. Il Modello risponde invece alle specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio di Sic Europe, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 medesimo. Sic Europe si è dotata di un codice etico di comportamento i cui principi vanno ad integrare le prescrizioni contenute nel presente Modello.

2.8 Definizione dell'Organigramma Aziendale e di Sicurezza

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale, Sic Europe ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa (Organigramma). Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica delle singole unità operative;
- i Responsabili di ciascuna area.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

3.1 Individuazione e composizione

La SIC EUROPE S.r.l., in ottemperanza al piano ed in conformità con il Codice Etico, si dota di un Organismo di Vigilanza composto da tre (3) membri, di comprovata professionalità ed autonomia. In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'Ente prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Il comma 4-bis. dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01, come introdotto dall'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011 n. 183 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012"), prevede che "Nelle società di capitali il Organismo di Vigilanza, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)". Tenuto conto di quanto disposto dal suddetto comma, la Società ha ritenuto di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza all'Organismo di Vigilanza.

Dell'avvenuto affidamento di tali funzioni all'Organismo di Vigilanza è data formale comunicazione a tutti i livelli aziendali.

L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza della Società nelle forme di un organo collegiale composto da almeno tre (3) membri è improntata a soddisfare i requisiti di:

- autonomia e indipendenza, che richiedono l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile", la previsione di un "riporto" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- professionalità, connotato che deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza;
- continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni ed è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del Modello e "priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari"



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

3.2 Durata, funzionamento, compenso e budget

Il funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un Regolamento che ne determina attività e compiti conferiti (cadenze temporali delle proprie riunioni e controlli, modalità di convocazione e tenuta delle stesse, modalità di espletamento delle proprie funzioni, ecc.).

Il compenso spettante per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza è stabilito dall'Organo amministrativo della Società.

Onde poter svolgere, in assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un proprio budget di spesa annuale, approvato dall'Organo amministrativo su proposta dello stesso OdV, che può utilizzare in base alle esigenze che dovessero emergere nel corso dello svolgimento delle proprie attività; tale utilizzo è lasciato all'autonomia dell'Organismo di Vigilanza stesso, che dovrà comunque presentare un rendiconto periodico all'Organo amministrativo.

L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono la dotazione iniziale approvata dall'Organo amministrativo, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per far fronte a situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo l'Organo amministrativo.

3.3 Requisiti di professionalità e di onorabilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

È necessario che l'Organismo di Vigilanza sia dotato delle seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e delle regole di funzionamento del sistema dei controlli interni;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di revisione interna e consulenziale.

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

3.4 Verifica dei requisiti

L'Organismo di Vigilanza verifica, entro trenta giorni dalla nomina, la sussistenza, in capo ai propri componenti effettivi e supplenti, dei requisiti richiesti, sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l'esito di tale verifica all'Organo amministrativo.

L'infedele dichiarazione da parte del componente dell'Organismo ne determina l'immediata decadenza da tale funzione.

3.5 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento del compenso da parte della Società.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'OdV:

- le circostanze di cui all'art. 2382 c.c.;
- l'essere indagato per un reato non colposo;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, per aver commesso un reato non colposo o uno dei reati previsti dal Decreto;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la pendenza di un procedimento relativo ad illeciti amministrativi relativi a reati societari, finanziari e bancari;
- il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

Restano in ogni caso fatti salvi gli specifici requisiti e le cause di ineleggibilità previste dalle disposizioni legislative e dalla normativa di settore per il ruolo di sindaco.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, l'Organo amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo amministrativo deve revocare il mandato.

3.6 Cessazione dell'incarico

Sono cause di cessazione dei membri dell'OdV:

- la decadenza;
- la revoca da parte della Società;
- la rinuncia.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Le cause di decadenza sono analoghe alle cause di ineleggibilità illustrate nel precedente paragrafo. La decadenza è prevista anche in caso di perdita degli specifici requisiti di nomina sanciti dalla normativa vigente applicabile ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa ovvero nei casi di:

- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, anche non definitiva, ovvero un procedimento penale concluso tramite patteggiamento dalla cui motivazione risulti "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità, operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 lett. b) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione all'Organo amministrativo per iscritto, con copia conoscenza agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, l'Organo amministrativo provvede a deliberare la nomina del sostituto, senza ritardo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Organo amministrativo abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

Inoltre, la decadenza, la revoca o la rinuncia dal ruolo di sindaco, pone termine all'incarico e ai compiti rientranti nell'ufficio di sindaco, ivi compreso lo svolgimento della funzione di OdV. Qualora, invece, si manifestino le cause di decadenza e revoca specifiche per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, spetta all'Organo competente per la nomina decidere per l'eventuale sostituzione del sindaco e/o valutare l'adozione dei provvedimenti più opportuni.

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare al Presidente dell'Organo amministrativo, sotto la propria piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate.

3.7 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- verificare l'efficienza e l'adeguatezza del Modello anche in termini rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e gli standard di comportamento, nonché le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- formulare proposte all'organo dirigente per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o di modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- verificare e promuovere all'organo dirigente il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie strutture, nonché dall'attività propria di verifica effettuata sulle attività sensibili;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- promuovere e definire, coordinandosi con le strutture aziendali competenti, le iniziative per la diffusione della conoscenza della comprensione dei contenuti del D.Lgs. 231/2001, del Modello, nonché per la formazione dei Vertici Aziendali e del Personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- riferire su base almeno annuale all'Organo amministrativo circa il funzionamento e l'osservanza del Modello in tutte le sue parti e componenti (parte generale e parte speciale).

Tali attività sono svolte anche sulla base dei flussi informativi (cfr. paragrafi 6.1 e 6.2) cui hanno accesso i membri dell'Organismo di Vigilanza, in virtù delle funzioni ricoperte.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture della Società per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo e, in primis dell'Internal Auditing, struttura istituzionalmente dotata di competenze tecniche e risorse, umane e operative, idonee a garantire

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari. L'Internal Auditing può essere invitato a tutte le riunioni dell'Organismo.

Per l'esecuzione delle sue attività, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto. Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Per il presidio degli ambiti normativi specialistici, l'Organismo si avvale anche delle strutture interne funzionalmente competenti e dei ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore (Datore di lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Medico competente, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie strutture aziendali all'uopo designate, ha accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutte le attività svolte dalla Società e dagli outsourcer e alla relativa documentazione, sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche della Società e degli outsourcer.

3.8 Responsabilità, obblighi di diligenza e riservatezza

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione all'Organo amministrativo della Società. Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello, sono sanzionabili ai sensi del sistema disciplinare della Società, oggetto di trattazione nell'ambito del presente documento, al Capitolo 7.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi – e si astengono da ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/2001. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

3.9 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce all'Organo amministrativo circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, su base almeno annuale, trasmette all'Organo amministrativo una specifica informativa sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, che ha ad oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati e il loro stato di realizzazione.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

4 GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Flussi informativi ad evento

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter vigilare in maniera efficace sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

In particolare, devono essere segnalate, senza ritardo:

- notizie relative alla commissione o al ragionevole sospetto di avvenuta commissione, dei reati per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico del Personale per reati previsti nel D. Lgs. n. 231/01;
- violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello.

Le segnalazioni devono essere effettuate dai Destinatari (ivi inclusi i soggetti esterni), direttamente all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, tramite:

- posta ordinaria da indirizzare a: "SIC EUROPE S.r.l., via di Torre Rigata, 8, 00131, Roma";
- casella di posta elettronica odv@siceurope.it il cui accesso è riservato esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza;

L'Organismo di Vigilanza prende in considerazione e valuta le segnalazioni ricevute, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali e sufficientemente circostanziati e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna.

La Società garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dagli stessi e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente e immediatamente essere trasmesse all'Organismo: le informazioni concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o il suo Personale o Vertici Aziendali o comunque la responsabilità della Società stessa, a cura della struttura Internal Auditing o della struttura Legale;

- l'informativa su fatti, atti, eventi e omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto, rilevati nell'ambito dello svolgimento della propria attività e le relative azioni correttive, a cura della struttura Internal Auditing;
- i procedimenti promossi sulla base delle previsioni del Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Ciascuna struttura aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile, deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le eventuali deroghe ai protocolli e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento dal protocollo *standard*.

4.2 Flussi informativi periodici

L'Organismo di Vigilanza riceve periodicamente dei flussi informativi dalla struttura Internal Auditing, dalle strutture aziendali, nonché dalle strutture/figure deputate a gestire e controllare gli ambiti normativi specialistici (ad esempio, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente, ecc.).

In particolare:

- la struttura Internal Auditing predispone e invia all'Organismo di Vigilanza relazioni semestrali e annuali, nelle quali sono riportati gli esiti delle verifiche svolte, gli ulteriori interventi di controllo in programma nel semestre successivo, in linea con il Piano Annuale di Audit, nonché gli ambiti di miglioramento e i relativi interventi di rafforzamento individuati. Laddove ne ravvisi la necessità, l'Organismo di Vigilanza richiede alla struttura copia dei *report* di dettaglio per i punti specifici che ritiene di voler meglio approfondire;
- il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, o i soggetti da questi delegati, predispongono e inviano all'Organismo di Vigilanza relazioni con cadenza almeno annuale con le quali viene comunicato l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione e al controllo effettuato sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza;
- la struttura HR Support e Cost Control predispone e invia all'Organismo di Vigilanza relazioni, con cadenza almeno annuale, concernente i provvedimenti disciplinari comminati nel periodo di riferimento;
- la struttura Organizzazione predispone e invia all'Organismo di Vigilanza una relazione, con cadenza almeno annuale, concernente le principali variazioni intervenute nella struttura organizzativa e la loro rilevanza *ex* D.Lgs. n. 231/2001;
- la struttura Affari Societari comunica, con cadenza almeno annuale, lo stato di allineamento del sistema di Deleghe e Procure;
- i responsabili delle strutture coinvolte nelle attività sensibili, attestano – sulla base di uno specifico processo e con periodicità semestrale – il livello di attuazione del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e del corpo normativo in essere. Attraverso questa formale attività di autovalutazione, i suddetti Responsabili evidenziano le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o più in generale dall'impianto normativo, l'adeguatezza della medesima regolamentazione, con l'evidenziazione delle azioni e delle iniziative adottate o al piano per la soluzione. Le attestazioni delle diverse strutture sono inviate con cadenza semestrale alla struttura Internal Auditing, la quale



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

archivierà la documentazione, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per il quale produrrà una relazione con le risultanze. La metodologia sull'esecuzione del suddetto processo di autovalutazione è preventivamente sottoposta ad approvazione dell'Organismo di Vigilanza.

Si evidenzia, inoltre, che l'Organismo di Vigilanza può richiedere in qualsiasi momento al Personale di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessari per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

5 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Premessa

Sic Europe, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dai responsabili delle singole unità e funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall'OdV, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, staff meeting, ecc.).

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata e integrata dall'OdV, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di “promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”.

5.2 Destinatari

Ogni Destinatario è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la società intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti e/o collaboratori, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

È garantita ai dipendenti e/o collaboratori la possibilità di accedere e consultare il documento “Parte Generale del Modello” nonché il Codice Etico di Sic Europe entrambi pubblicati sulla rete condivisa aziendale.

Ai componenti degli Organi Sociali della Società sarà resa disponibile copia della versione integrale del Modello. Specularmente a quanto previsto per i dipendenti e/o collaboratori, ai nuovi dirigenti, ai nuovi componenti degli Organi Sociali, sarà data copia della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: consulenti e altri collaboratori autonomi).

La società, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti e i principi del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo.

5.3 Proposta di piano formativo ed informativo

L'adeguata diffusione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale. A tale proposito Sic Europe ha definito un piano di comunicazione, informazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare il Modello ed il Codice Etico a tutti i Destinatari.

Il piano sarà gestito dall'Amministratore coordinandosi con l'OdV.

In particolare, per ciò che concerne la comunicazione si prevede:

una comunicazione iniziale da parte dell'Amministratore ai membri degli organi sociali, ai dipendenti e a tutto il personale responsabile delle funzioni gestite in outsourcing, con conseguente impegno da parte di questi ultimi di rendere edotto tutto il personale in forze che opererà direttamente per la società, circa l'adozione del presente Modello e del Codice Etico;

la diffusione del Modello e del Codice Etico sul portale della società, in una specifica area dedicata;

la consegna di una copia cartacea in versione integrale del Modello e del Codice Etico ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della società, al momento dell'accettazione della carica loro conferita, con sottoscrizione di una dichiarazione di osservanza dei principi in essi contenuti.

Relativamente ai meccanismi di informazione, si prevede che:

siano fornite ai collaboratori, consulenti, fornitori e partners commerciali, da parte dell'Amministratore in coordinamento dell'OdV, apposite informative sui principi e sulle politiche



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

adottate da Sic Europe – sulla base del presente Modello e del Codice Etico – nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alla normativa vigente ovvero ai principi etici adottati possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali, ciò al fine di rendere nota l'esigenza di Sic Europe a che il comportamento dei propri interlocutori sia conforme alla Legge, con particolare riferimento ai disposti del D.Lgs. 231/2001. A tal fine Sic Europe inserisce nei contratti con le terze parti una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 c.c..

Per quanto infine concerne la formazione, per garantire l'effettiva conoscenza del Modello e delle procedure che devono essere seguite per adempiere correttamente alle proprie mansioni, è prevista un'attività formativa specifica rivolta al personale della società.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria e sarà formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza ovvero meccanismi alternativi. La società dovrà comunicare all'OdV i nominativi dei partecipanti ai suddetti corsi.

Ai nuovi assunti dovrà essere consegnato un set informativo, contenente (oltre al materiale previsto per l'inserimento aziendale), il testo del D.Lgs. 231/2001, il presente documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001" comprensivo di Codice Etico e protocolli di decisione, ed erogata la formazione al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Oltre ad una formazione di base in materia di 231 per tutti i dipendenti, sarà erogata una formazione più specifica ad alcune tipologie di dipendenti che sarà caratterizzata da un maggior grado di approfondimento correlato al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività a rischio di commissione di taluno dei reati presupposto.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

PARTE SPECIALE



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

6 PARTE SPECIALE I – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6.1 Fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato, disciplinate dagli artt. 24 e 25, realizzabili nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti¹ di cui ai sopra richiamati articoli del Decreto:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) – art. 24 Decreto;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) – art. 24 Decreto;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) – art. 24 Decreto;
- Truffa aggravata ai danni dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.) – art. 24 Decreto;
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.) – art. 24 Decreto;
- Concussione (art. 317 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis, 320 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) – art. 25 Decreto;
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) – art. 25 Decreto;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) – art. 25 Decreto²;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

¹ Si precisa che, nell'ambito dell'elencazione di cui sopra, è stata rappresentata la totalità dei reati presupposto di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto. Nell'ambito dei paragrafi relativi a ciascuna Area Sensibile della presente Parte Speciale, si è provveduto ad indicare nel dettaglio le fattispecie potenzialmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, da parte di soggetti ad essa riconducibili, conseguentemente idonee a generare responsabilità in carico alla medesima.

² Articolo modificato ad opera della Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", in vigore dal 31 gennaio 2019. La presente Parte Speciale, inoltre, intende presidiare anche il rischio di commissione del reato di "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.) e di "Istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635-bis), realizzabile nell'ambito della gestione dei rapporti con soggetti privati esponenti di società di natura privatistica. Tali reati, ancorché elencati tra i "Reati societari" di cui all'art. 25-ter del Decreto (comma 1, lettera s-bis Decreto), sono assimilabili, per modalità di commissione e per principi di controllo e di comportamento che insistono sugli stessi, alle fattispecie di reato di "Corruzione" di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001.

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Nell'ambito della presente Parte Speciale vengono, altresì, considerate le seguenti fattispecie di reato disciplinate dal Decreto

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) – art. 25-ter Decreto;
- Delitti contro la personalità individuale – art. 25-quinquies Decreto;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) – art. 25-decies Decreto;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione) – art. 25-duodecies Decreto.

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale possono essere commesse nei confronti di soggetti pubblici, cioè pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e Autorità di Vigilanza (diseguito anche "Pubblica Amministrazione"). Pertanto, ai fini del presente documento, per Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi. In particolare, a titolo esemplificativo, per Pubblica Amministrazione si intendono:

- i "soggetti pubblici", ossia, principalmente, membri del Parlamento della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni scolastiche di qualsivoglia ordine e grado, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
- i "Pubblici Ufficiali", ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi⁷ o certificativi, nell'ambito di una potestà di diritto pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ufficiali giudiziari, consiglieri comunali, ufficiali sanitari,
- gli "Incaricati di Pubblico Servizio"⁹, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d'ordine né prestano opera meramente materiale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esattori dell'Enel, guardie giurate che conducono furgoni portavalori, dipendenti del Poligrafo di Stato, ecc.);
- le "Autorità di Vigilanza", ossia quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, ecc. (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Autorità Garante per la Privacy, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Banca d'Italia, ecc.).

6.2 Aree Sensibili

Con riferimento ai suddetti reati sono state identificate le seguenti Aree Sensibili:

- stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela;
- gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con Enti di certificazione;
- gestione delle attività di tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali;
- gestione dei sistemi informativi, degli asset IT, dei processi di stampa e trattamento dei dati e delle informazioni.

6.3 Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili

I Destinatari del Modello coinvolti nelle Aree Sensibili identificate dalla presente Parte Speciale, sono tenuti ad attenersi, in generale, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nell'ambito delle attività sensibili presidiate all'interno delle Aree Sensibili considerate dalla presente Parte Speciale, sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo loro attribuito dall'organigramma della Società, oltre che dal vigente Sistema di Delege e Procure e dalla normativa interna;
- ogni attività, nelle cui fasi si compongono i processi caratterizzanti l'operatività della Società deve essere svolta attenendosi a quanto disciplinato dalla normativa interna in relazione al rispetto del principio di separazione dei compiti tra le strutture coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo;
- sono definiti distinti profili di utenza per l'accesso ai sistemi informativi e alla documentazione informatica, ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite a ciascun Destinatario;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura aziendale coinvolta nelle attività sensibili di cui alle suesposte Aree Sensibili è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, recuperata o ricevuta da terzi, anche in via telematica o elettronica;
- la Società adotta gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché con soggetti privati esponenti di società di natura privatistica, siano sempre improntati sulla trasparenza e, pertanto, tracciabili, documentati e verificabili.

È altresì fatto esplicito divieto di:

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- condurre qualsiasi trattativa d'affari, rapporto o richiesta con la Pubblica Amministrazione rispetto ai quali i soggetti coinvolti nelle operazioni e transazioni sono o possono apparire in situazioni di conflitto di interessi;
- tenere qualsiasi condotta ingannevole che possa indurre in errore soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (ad esempio, esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati);
- offrire o promettere denaro, benefici, beni o altre utilità (in qualunque forma e modo, ivi compresi doni, omaggi e intrattenimenti) ai Pubblici Ufficiali, agli Incaricati di Pubblico Servizio, italiani e/o stranieri, o a esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica, in modo diretto e/o indiretto e/o per interposta persona, e/o tramite persone che agiscono per conto della Società, sia in Italia sia all'estero, con la finalità di promuovere o favorire indebitamente interessi della Società;
- ricercare e/o instaurare rapporti personali di favore ovvero condizionare impropriamente, in modo diretto o indiretto, le decisioni della Pubblica Amministrazione e/o lo svolgimento di un corretto rapporto con la stessa, al fine di ottenere vantaggi indebiti o indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero Incaricati di Pubblico Servizio;
- accettare, per sé o per altri, offerte, dazioni, promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo, anche come forma di doni) per promuovere o favorire interessi propri o di terzi nei rapporti con la Società;
- dare seguito a qualunque tentativo di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio ovvero di esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica.

I Destinatari sono altresì tenuti a osservare i principi di controllo e comportamento di seguito esposti in riferimento a ciascuna attività sensibile ricompresa nelle Aree Sensibili individuate dalla presente Parte Speciale.

Inoltre, i Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree Sensibili identificate dalla presente Parte Speciale sono tenuti a rispettare le previsioni legislative esistenti in materia, i principi contenuti nel Codice Etico della Società, oltre che ad osservare le disposizioni ed eseguire i controlli di competenza formalizzati nella normativa interna di volta in volta rilevante e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi delineati nell'ambito della trattazione delle diverse Aree Sensibili.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

6.4 Area Sensibile “Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela”

Nell’ambito della stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

- instaurazione e gestione delle relazioni commerciali con la clientela (sviluppo commerciale, gestione dei rapporti pre-contrattuali, perfezionamento e gestione dei contratti);
- gestione delle attività funzionali alla partecipazione a gare d'appalto pubbliche o private.

Al riguardo, si rileva che la gestione di tali attività è svolta con il supporto delle competenti strutture della Sic Europe, sulla base e limitatamente a quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra quest'ultima e la Società, le quali agiscono in coerenza con i propri processi aziendali, la normativa interna definita, nonché nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento di seguito riportati.

6.4.1 Profili di rischio-reato

Le attività relative alla stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela presentano profili di rischio connessi alla commissione dei reati di:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.) – art. 24 Decreto;
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis, 320 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) – art. 25 Decreto;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) – art. 25 Decreto;
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – art. 25-ter Decreto;
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) – art. 25-ter Decreto.

Si segnala che l’Area Sensibile in analisi presenta profili di rischio-reato anche in relazione alle fattispecie di reato disciplinate dall’art. 25-quinquiesdecies del Decreto, con particolare riguardo all’art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e all’art. 8 D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Con riferimento ai principi di controllo e comportamento posti a presidio di tali fattispecie, in relazione alla sopracitata Area Sensibile, oltre a quanto disposto nell’ambito della stessa, si rimanda altresì a quanto definito dalla Parte Speciale VIII concernente i reati Tributari.

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

6.4.2 Principi di controllo e comportamento specifici

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela sono tenuti ad attenersi, oltre a quanto disposto nel paragrafo “*Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili*” di cui al presente capitolo, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei confronti della clientela, anche potenziale (di seguito “*prospect*”), operano esclusivamente entro il rispettivo perimetro di competenza, definito secondo il Sistema di Deleghe e Procure, l’organigramma e la normativa interna *pro tempore* vigente;
- la stipula di contratti di vendita prevede meccanismi autorizzativi, illustrati nella normativa interna di riferimento e nell’ambito del vigente Sistema di Deleghe e Procure, che specificano i predetti meccanismi, fornendo l’indicazione dei soggetti cui sono attribuiti i necessari poteri, in funzione delle rispettive competenze e dei rispettivi livelli di autonomia gestionale e decisionale;
- gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti di terze parti sono sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati in funzione del vigente Sistema di Deleghe e Procure adottato dalla Società;
- i responsabili delle strutture che intrattengono le relazioni commerciali con i clienti/*prospect* condividono le politiche di vendita con l’Amministratore Delegato, competente a stipulare, con tutte le clausole opportune, modificare e risolvere contratti attivi e passivi e convenzioni attive comunque inerenti l’oggetto sociale, entro i limiti ad esso attribuiti dal vigente Sistema di deleghe e Procure;
- il processo di erogazione dei servizi offerti dalla Società prevede il coinvolgimento di diverse strutture, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza; in particolare, le attività di gestione e sviluppo commerciale sono svolte da strutture distinte rispetto a quelle che gestiscono operativamente lo sviluppo e l’erogazione dei prodotti/servizi;
- in caso di richiesta di un nuovo servizio, prima dell’erogazione del medesimo, la normativa interna prevede un processo strutturato di autorizzazioni, fondato sulla predisposizione di idonea documentazione e di flussi informativi diretti alle strutture coinvolte e ai relativi responsabili, il quale impone la conduzione di opportune verifiche e attività di *testing* finalizzate ad accertare la corrispondenza del servizio con le caratteristiche e i requisiti predefiniti;
- la documentazione relativa alla stipula dei rapporti contrattuali deve essere sottoposta a verifica da parte della struttura competente per quanto concerne gli aspetti di natura legale;

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- le richieste di offerta provenienti dai clienti/*prospect* prevedono, ove necessario, la creazione di un relativo *Business Case*, che definisca i livelli di rischio connessi al progetto e ne individui eventuali criticità e una marginalità *standard*, oltre all'effettuazione di *Assessment* di fattibilità da parte delle strutture operative;
- laddove le offerte siano confermate da parte del cliente/*prospect*, le varie fasi di gestione degli ordini (inserimento ordini, eventuale approvvigionamento, progettazione e produzione, evasione) risultano tracciate e tra loro connesse nel sistema informativo a ciò deputato, utilizzato dalla Società.

È inoltre fatto esplicito divieto di:

- tenere qualsiasi comportamento volto ad infrangere il regolare esercizio del commercio e la leale gestione degli affari, presidiando il rispetto della normativa vigente in materia di concorrenza;
- effettuare indebite pressioni ovvero prospettare di arrecare un danno ingiusto ai partecipanti a gare pubbliche al fine di dissuaderli dalla partecipazione ovvero ottenere informazioni relative alle loro offerte, con la finalità di favorire la Società.

6.5 Area Sensibile "Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale"

Nell'ambito della gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività di ricerca, selezione e assunzione del personale;
- gestione delle politiche retributive e del sistema premiante;
- gestione amministrativa del personale (ad es. gestione trasferte e rimborsi spese);
- gestione delle attività connesse all'erogazione di formazione finanziata.

Al riguardo, si rileva che la gestione di tali attività è svolta anche con il supporto delle competenti strutture della Sic Europe, sulla base e limitatamente a quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra quest'ultima e la Società, le quali agiscono in coerenza con i propri processi aziendali, la normativa interna definita, nonché nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento di seguito riportati.

6.5.1 Profili di rischio-reato

Le attività relative alla gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale presentano profili di rischio connessi alla commissione dei reati di:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) – art. 24 Decreto;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) – art. 24 Decreto;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) – art. 24 Decreto;
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 c.p.) – art. 25 Decreto;

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis, 320 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) – art. 25 Decreto;
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – art. 25-ter Decreto;
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) – art. 25-ter Decreto;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'art. 25-duodecies del Decreto.

Si segnala che l'attività sensibile di gestione amministrativa del personale (ad es. gestione trasferte e rimborsi spese) presenta profili di rischio-reato anche in relazione alle fattispecie di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio, di cui all'art. 25-octies del Decreto. In relazione ai principi di controllo e comportamento posti a presidio delle fattispecie suindicate, in relazione alla sopracitata attività sensibile, si rimanda a quanto definito dalla Parte Speciale IV concernente i reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, in riferimento all'Area Sensibile "Gestione delle attività di tesoreria".

Inoltre, l'attività sensibile di gestione delle attività di ricerca, selezione e assunzione del personale presenta profili di rischio-reato anche in relazione ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater del Decreto. Al riguardo, si ritiene che i principi di controllo e comportamento di seguito definiti assumano efficacia preventiva anche ai fini del presidio di tali reati.

Si segnala altresì che l'Area Sensibile in analisi presenta profili di rischio-reato anche in relazione alle fattispecie di reato disciplinate dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, con particolare riguardo all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e all'art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Con riferimento ai principi di controllo e comportamento posti a presidio di tali fattispecie, in relazione alla sopracitata Area Sensibile, oltre a quanto disposto nell'ambito della stessa, si rimanda altresì a quanto definito dalla Parte Speciale VIII concernente i reati Tributari.

6.5.2 Principi di controllo e comportamento specifici

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale sono tenuti ad attenersi, oltre a quanto disposto nel paragrafo

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

“Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili” di cui al presente capitolo, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati.

Con particolare riferimento alla gestione delle attività di ricerca, selezione e assunzione del personale:

- lo Statuto ed il vigente Sistema di Deleghe e Procure individuano i soggetti competenti all’assunzione del personale della Società, provvedendo alle opportune distinzioni, a seconda del ruolo e delle autonomie gestionali e di spesa loro riconosciute, qualora si tratti di personale dirigenziale o non dirigenziale;
- le attività di verifica e valutazione dei possibili candidati, necessarie in accordo con i principi etici definiti dalla Società e atte a garantire i requisiti sia personali, di adeguatezza e affidabilità, che di sicurezza previsti dalle politiche aziendali, proporzionalmente alla tipologia e all’importanza del ruolo e della mansione che andrà a ricoprire il candidato, oltre che in base alle tipologie di informazioni a cui avrà accesso, sono svolte congiuntamente dalle strutture competenti in materia di selezione, reclutamento e assunzione delle risorse umane nonché dai responsabili delle strutture presso le quali si presenta il fabbisogno di personale (con l’eventuale supporto di società esterne di recruitment);
- durante lo svolgimento della selezione, i referenti delle strutture competenti in materia di risorse umane devono sottoporre a ciascun candidato, per compilazione da parte dello stesso, un’apposita modulistica standard per la raccolta di informazioni (quale strumento di raccolta e tracciabilità omogenea e imparziale dei dati relativi ai candidati, a titolo esemplificativo istruzione e formazione, precedenti esperienze professionali, condizioni contrattuali applicate dall’eventuale attuale datore di lavoro, ecc.);
- con riguardo a determinate posizioni, prima di avviare l’iter di assunzione di una risorsa, è previsto lo svolgimento, da parte delle strutture competenti in materia di risorse umane, di verifiche aggiuntive rispetto a quelle standard (a titolo esemplificativo, controlli in merito alla presenza del nominativo del candidato all’interno delle liste antiterrorismo);
- qualora il processo di assunzione riguardi:
 - o personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati deve avvenire in funzione della preventiva consultazione del Servizio Inserimento Lavoratori Disabili, il quale certifica l’effettiva iscrizione degli stessi tra gli appartenenti alle categorie protette e rilascia un nullaosta all’assunzione, che stabilisce che il candidato sia abile alla mansione;
 - o lavoratori stranieri, il processo deve garantire il rispetto della vigente normativa in materia e la verifica del possesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro, dei permessi di soggiorno, ove prescritti;
 - o ex dipendenti pubblici, il processo deve garantire il rispetto dei divieti di legge;

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- le strutture competenti in materia di risorse umane sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione prodotta, recuperata o ricevuta da terzi, anche in via telematica o elettronica, nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale (modulistica standard compilata dal candidato in sede di selezione, lettera di impegno all'assunzione, contratto di lavoro, eventuale permesso di soggiorno in corso di validità, ecc.).

È inoltre fatto divieto di favorire l'assunzione di soggetti legati a un funzionario pubblico, anche a seguito di richiesta da parte dello stesso, ovvero a esponenti di società private/loro sottoposti, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio ovvero indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio per la Società.

Con particolare riferimento alla gestione delle politiche retributive e del sistema premiante:

- il Consiglio d'Amministrazione della Società approva annualmente un budget relativo al sistema incentivante, distinto a seconda della tipologia e del ruolo del dipendente o del personale dirigenziale;

- l'organigramma pro tempore vigente, nonché il Sistema di Deleghe e Procure individuano le strutture e i soggetti competenti a supervisionare l'iter di riconoscimento dei requisiti previsti e di assegnazione degli incentivi;

- la valutazione dei soggetti titolati all'ottenimento degli incentivi avviene in funzione di indicatori, differenziati sulla base del ruolo, delle responsabilità e dell'autonomia riconosciuta al dipendente.

È altresì posto il divieto di avvantaggiare indebitamente, mediante il riconoscimento di incrementi retributivi, bonus o promozioni, qualsiasi soggetto considerato dal sistema incentivante adottato dalla Società, in deroga al processo standard.

Con particolare riferimento alla gestione delle attività connesse all'erogazione di formazione finanziata:

- i soggetti che, in fase di richiesta e gestione dei finanziamenti o contributi di natura o interesse pubblico, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società ovvero i soggetti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere a ciò espressamente autorizzati;

- le attività operative connesse alla gestione delle richieste di contributi o finanziamenti per la formazione sono attribuite a soggetti/strutture differenti, in funzione dei ruoli e delle responsabilità loro assegnati;

- la Società individua idonei soggetti responsabili della verifica della veridicità e completezza dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni trasmesse per ottenere il rilascio di concessioni, finanziamenti agevolati, erogazioni e contributi di natura pubblica;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- la Società individua idonei soggetti responsabili della verifica del corretto impiego delle risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico, conformemente alle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura coinvolta è responsabile dell'archiviazione e della conservazione, a livello di sistema informativo e/o in termini documentali, della documentazione prodotta o ricevuta di propria competenza.

È fatto altresì divieto di:

- compiere qualsiasi atto volto a conseguire contributi, finanziamenti o erogazioni di altra natura, da parte dello Stato, degli organismi europei o di altra Pubblica Amministrazione, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati o per il tramite di informazioni omesse o, più in generale, tramite artifici e raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore;
- destinare e/o impiegare per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni e finanziamenti di natura o interesse pubblico, ottenuti dallo Stato o da altra Pubblica Amministrazione o dagli organismi europei.

6.6 Area Sensibile “Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni”

Nell'ambito della gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni, si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza, intendendosi:
 - o per omaggi, qualsiasi elargizione di beni di modico valore effettuata, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine della Società, escludendosi, in virtù della specificità del presente documento, gli omaggi cosiddetti “marchiati”, riportanti cioè il logotipo della Società;
 - o per spese di rappresentanza, le spese sostenute dalla Società nell'espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare l'immagine della Società stessa (ad esempio: spese per colazioni di lavoro, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, ecc.);
- gestione delle attività connesse alle sponsorizzazioni e all'erogazione di liberalità, intendendosi:
 - o per sponsorizzazioni, la promozione, la valorizzazione e il potenziamento dell'immagine della Società attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con enti esterni, come, a titolo



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

esemplificativo e non esaustivo, società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica;

o per liberalità, le elargizioni in denaro e altre attività a natura liberale che la Società destina esclusivamente ad Enti senza fini di lucro.

6.6.1 Profili di rischio-reato

Le attività relative alla gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni presentano profili di rischio connessi alla commissione dei reati di:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis, 320 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) – art. 25 Decreto;
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – art. 25-ter Decreto;
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) – art. 25-ter Decreto.

Si segnala che l'Area Sensibile in analisi presenta profili di rischio-reato anche in relazione alle fattispecie di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio, di cui all'art. 25-octies del Decreto. Al riguardo, si ritiene che i principi di controllo e comportamento di seguito definiti assumano efficacia preventiva anche ai fini del presidio di tali reati.

Si segnala altresì che l'Area Sensibile in analisi presenta profili di rischio-reato anche in relazione alle fattispecie di reato disciplinate dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, con particolare riguardo all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e all'art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Con riferimento ai principi di controllo e comportamento posti a presidio di tali fattispecie, in relazione alla sopracitata Area Sensibile, oltre a quanto disposto nell'ambito della stessa, si rimanda altresì a quanto definito dalla Parte Speciale VIII concernente i reati Tributari.

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

6.6.2 Principi di controllo e comportamento specifici

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni sono tenuti ad attenersi, oltre a quanto disposto nel paragrafo “Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili” di cui al presente capitolo, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati.

Con particolare riferimento all’attività di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza:

- per quanto attiene ai beni destinati ad omaggi, l’approvazione della richiesta di acquisto, il perfezionamento del contratto e l’emissione dell’ordine d’acquisto spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà e poteri in base al vigente Sistema di Deleghe e Procure, che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura e importo di spesa e impegno contrattuale.;
- il processo di rimborso delle spese di rappresentanza prevede una preventiva autorizzazione delle stesse da parte del responsabile gerarchico del dipendente, nonché l’autorizzazione alla successiva rendicontazione;
- le attività di cui alle diverse fasi caratterizzanti il processo di gestione e autorizzazione di omaggi e spese di rappresentanza sono svolte da soggetti differenti, chiaramente identificabili e sono supportate da un meccanismo di controllo, anche mediante l’utilizzo di un apposito applicativo informatico, che assicura il rispetto del principio di separazione dei compiti tra le strutture coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo;
- in relazione alla presentazione di richieste di rimborso delle spese è prevista la presenza di un’attività di verifica da parte del responsabile gerarchico del dipendente che presenta la nota spese, svolta attraverso una preventiva valutazione di ammissibilità della stessa sulla base di criteri definiti ; inoltre, le strutture competenti svolgono attività di controllo e verifica in relazione sia alla corrispondenza tra le note spese presentate e i relativi giustificativi, sia alla completezza della documentazione giustificativa presentata a corredo delle richieste e l’ammissibilità delle stesse;
- gli omaggi offerti a terzi, oltre a dover essere autorizzati da soggetti espressamente individuati, in ogni caso entro parametri e limiti stabiliti, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche;
- le operazioni che comportano l’utilizzazione o l’impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa, essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, nonché motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso l’indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione;

In generale, è fatto espresso divieto di:

- distribuire omaggi di valore significativo e, se di modico valore, gli stessi devono in ogni caso essere ascrivibili unicamente ad atti di reciproca cortesia nell’ambito di corretti rapporti

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

commerciali e, comunque, non devono compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e non devono poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;

- concedere in omaggio beni per i quali non sia stata accertata la legittima provenienza e il rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette;
- riconoscere rimborsi per spese di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto dal personale della Società, in assenza di adeguati giustificativi e della preventiva autorizzazione del responsabile gerarchico.

Con particolare riferimento alle attività connesse alle sponsorizzazioni e all'erogazione di liberalità:

- qualsiasi erogazione di fondi per attività connesse a sponsorizzazioni o beneficenze deve trovare approvazione da parte dei soggetti a ciò specificamente autorizzati dallo Statuto sociale e dal vigente Sistema di Deleghe e Procure, i quali individuano, in tal senso, appositi limiti di spesa;
- le attività di cui alle diverse fasi del processo di erogazione di sponsorizzazioni o liberalità devono essere svolte da soggetti differenti e chiaramente identificabili in funzione dell'organigramma pro tempore vigente, nonché del vigente Sistema di Deleghe e Procure, in relazione ai poteri di disposizione patrimoniale; inoltre, devono essere supportate da un meccanismo di controllo sulla correttezza delle attività da parte di soggetti diversi rispetto a quelli deputati all'esecuzione operativa delle attività;
- le erogazioni concernenti sponsorizzazioni e beneficenze sono sottoposte ad un'attività preliminare di verifica da parte dei soggetti/strutture competenti, individuati dall'organigramma pro tempore vigente, nonché dal vigente Sistema di deleghe e Procure, al fine di riscontrarne l'attinenza con la volontà comunicativa della Società e con quanto stabilito dal Codice Etico;
- anche in relazione alle erogazioni di sponsorizzazioni e liberalità, è previsto l'utilizzo della procedura di acquisto di beni, servizi e forniture, dunque l'approvazione della richiesta di acquisto, il perfezionamento del contratto nel caso di sponsorizzazioni e l'emissione dell'ordine d'acquisto spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà e poteri in base al vigente Sistema di Deleghe e Procure, che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura e importo di spesa e impegno contrattuale.;
- è garantita la tracciabilità e la verificabilità delle liberalità di carattere benefico o culturale, le quali devono essere sempre autorizzate secondo idonei livelli autorizzativi disciplinati dallo Statuto sociale e dal Sistema di Deleghe e Procure, i quali stabiliscono limiti all'impiego delle risorse economiche della Società, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative e nell'ambito delle deleghe e dei poteri conferiti.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

In generale, inoltre:

- le sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni, e altre iniziative promosse dalla Pubblica Amministrazione, nonché l'adesione ad iniziative a scopo benefico, in qualunque forma attuati, possono essere effettuati soltanto se in conformità alla legge e ai principi etici e alle procedure adottati dalla Società e, comunque, a condizione che non possano essere intese od interpretate, in alcun modo, come ricerca di favori;
- la Società può effettuare erogazioni sotto forma di beneficenze o sponsorizzazioni per sostenere iniziative di Enti regolarmente costituiti ai sensi della legge e che non contrastino con la legge o con il Codice Etico della Società.

È altresì fatto espresso divieto di promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione o ad altre organizzazioni/personone collegate, anche su induzione degli stessi ovvero a esponenti apicali o a persone a loro subordinate di società private con finalità di promuovere o favorire interessi della Società, a seguito di illecite pressioni.

6.7 Area Sensibile “Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni”

Nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi, si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

- attività di pianificazione e monitoraggio del budget, nonché di definizione del piano strategico;
- selezione, gestione e pagamento dei fornitori di beni e servizi, anche con riguardo ai rapporti infragruppo.

Al riguardo, si rileva che la gestione delle attività connesse all'acquisto di beni e servizi è svolta con il supporto delle competenti strutture della SIC EUROPE, sulla base e limitatamente a quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra quest'ultima e la Società, le quali agiscono in coerenza con i propri processi aziendali, la normativa interna definita, nonché nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento di seguito riportati.

6.7.1 Profili di rischio-reato

Le attività relative alla gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi presentano profili di rischio connessi alla commissione dei reati di:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis, 320 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) – art. 25 Decreto;

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) – art. 25 Decreto;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) – art. 25 Decreto;
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – art. 25-ter Decreto;
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) – art. 25-ter Decreto;
- Delitti contro la personalità individuale – art. 25-quinquies Decreto;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione) – art. 25-duodecies Decreto.

Si segnala che l'Area Sensibile in analisi presenta profili di rischio-reato anche in relazione alle fattispecie di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio, di cui all'art. 25-octies del Decreto, nonché Delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater del Decreto. Al riguardo, si ritiene che i principi di controllo e comportamento di seguito definiti assumano efficacia preventiva anche ai fini del presidio di tali reati.

Si segnala altresì che l'Area Sensibile in analisi presenta profili di rischio-reato anche in relazione alle fattispecie di reato disciplinate dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, con particolare riguardo all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, all'art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e all'art. 8 D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Con riferimento ai principi di controllo e comportamento posti a presidio di tali fattispecie, in relazione alla sopracitata Area Sensibile, oltre a quanto disposto nell'ambito della stessa, si rimanda altresì a quanto definito dalla Parte Speciale VIII concernente i reati Tributari.

6.7.2 Principi di controllo e comportamento specifici

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi sono tenuti ad attenersi, oltre a quanto disposto nel paragrafo "Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili" di cui al presente capitolo, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati.

Con particolare riferimento alle attività di pianificazione e monitoraggio del budget e di definizione del piano strategico:

- il budget della Società, predisposto dai soggetti/dalle strutture competenti, deve essere approvato dall'Organo amministrativo;
- l'attività di definizione, predisposizione ed approvazione del budget relativo alle spese per gli acquisti di beni, servizi e forniture è svolta nel rispetto del principio di separazione dei compiti tra le strutture e i soggetti coinvolti nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo;

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- la Società ha individuato i soggetti/le strutture competenti al monitoraggio nel continuo del budget approvato.

Con particolare riferimento all'attività di selezione, gestione e pagamento dei fornitori di beni e servizi:

- i poteri di spesa e di approvazione relativi alla stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi e incarichi professionali sono chiaramente attribuiti ai soggetti e alle strutture coinvolti, in funzione della natura della spesa e dei limiti di importo definiti nell'ambito del vigente Sistema di Deleghe e Procure e della normativa interna, oltre che nel rispetto del relativo budget assegnato;
- l'approvazione della richiesta d'acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano a soggetti distinti, individuati in funzione della normativa interna rilevante, nel rispetto del principio di separazione dei compiti tra le strutture coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, oltre che muniti di idonee facoltà e poteri in base al vigente Sistema di Deleghe e Procure, che stabilisce i limiti all'impiego delle risorse finanziarie della Società, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa e capacità d'impegno contrattuale, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative dei soggetti interessati ed entro l'ambito delle deleghe e dei poteri loro conferiti;
- l'autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dai fornitori spetta a soggetti appositamente individuati ai sensi del vigente Sistema di Deleghe e Procure, in funzione della natura e dell'importo della spesa;
- fatte salve esigenze/forniture occasionali, la scelta dei fornitori di beni e servizi avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna. In particolare, è predisposto e aggiornato un albo fornitori, nell'ambito del quale vengono identificati e censiti i medesimi, sulla base delle analisi condotte in via preliminare dalle strutture competenti, le quali svolgono periodicamente attività di valutazione delle performance qualitative di determinate tipologie di fornitori, individuati dalla normativa interna in funzione dell'importanza economica o strategica della fornitura;
- l'individuazione di fornitori di beni e servizi e professionisti esterni deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti definiti dalla Società nell'ambito della normativa interna e del Codice Etico, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai requisiti di competenza tecnica e professionale;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa, essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, nonché motivate dal soggetto richiedente;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o professionisti esterni eventualmente coinvolti nello svolgimento di attività per conto della Società è soggetta a una

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

preventiva autorizzazione rilasciata dalle strutture competenti a valutare la qualità della prestazione, nonché la conseguente congruità del corrispettivo richiesto;

- è prevista, prima di procedere ai pagamenti, l'effettuazione da parte delle strutture competenti di opportune attività di controllo; non si può procedere alla corresponsione di onorari o compensi in caso di difformità tra l'accordo contrattuale raggiunto e la prestazione ricevuta; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o professionisti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- i rapporti con fornitori di beni e servizi e professionisti sono condotti nel rispetto di canoni di efficienza ed imparzialità, conformemente a quanto definito dalla normativa interna. La Società si impegna in ogni caso a rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione ed a documentare in maniera adeguata tutte le fasi inerenti l'instaurazione, la gestione e la cessazione dei rapporti;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture interessate sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, a livello di sistema informativo e/o in termini documentali, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni, servizi e incarichi professionali;
- sono utilizzati sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione, la tracciabilità e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura di beni e servizi e di incarichi professionali deve contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

È altresì fatto divieto di:

- affidare incarichi a fornitori di beni e servizi e professionisti terzi, eludendo il normale iter di selezione basato su criteri documentali ed obiettivi circa la professionalità, la qualità e la convenienza dei beni/servizi e prestazioni forniti, ovvero corrispondere loro onorari o compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di rapporto contrattuale instaurato;
- corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a collaboratori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle tariffe contrattualmente determinate e alle condizioni o prassi esistenti sul mercato;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto, oltre che di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali o in assenza di una valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- promettere o versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni, promettere o concedere beni in natura o altri benefici/vantaggi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, anche a seguito di illecite pressioni, a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a società private, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

Inoltre, in relazione ad ogni acquisto di beni, servizi e/o forniture, è posto l'obbligo di accertamento della legittima provenienza e del rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette.

6.8 Area Sensibile “Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi”

Nell'ambito della gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, si intendono ricomprese le attività sensibili concernenti la gestione del contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

Al riguardo, si rileva che la gestione di tali attività è svolta con il supporto delle competenti strutture della Sic Europe, sulla base e limitatamente a quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra quest'ultima e la Società, le quali agiscono in coerenza con i propri processi aziendali, la normativa interna definita, nonché nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento di seguito riportati.

6.8.1 Profili di rischio-reato

Le attività relative alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi presentano profili di rischio connessi alla commissione dei reati di:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis, 320 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) – art. 25 Decreto;
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) – art. 25 Decreto;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) – art. 25 Decreto;
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – art. 25-ter Decreto;
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) – art. 25-ter Decreto;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) – art. 25-decies Decreto.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

6.8.2 Principi di controllo e comportamento specifici

Le attività relative all I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi sono tenuti ad attenersi, oltre a quanto disposto nel paragrafo “Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili” di cui al presente capitolo, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- lo Statuto sociale e il vigente Sistema di Deleghe e Procure individuano i soggetti titolari della rappresentanza giuridica e giudiziale della Società, nonché l’attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, e le facoltà e i poteri decisionali per la gestione dei contenziosi, di natura stragiudiziale o giudiziale;
- i soggetti, compresi i collaboratori esterni, eventualmente coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili di cui alla presente Area Sensibile, ai quali siano riconosciute facoltà, poteri o responsabilità connessi ad attività o documenti aventi rilevanza all’esterno della Società, sono debitamente e chiaramente individuati mediante appositi e specifici atti di delega o procura;
- in merito alla gestione del processo di pagamento delle fatture relative a prestazioni di eventuali legali esterni coinvolti nella gestione dell’attività, è prevista una segregazione tra la struttura responsabile di validare la fattura a seguito di svolgimento del relativo controllo di merito e la struttura responsabile di autorizzare il relativo pagamento a seguito dei controlli di competenza;
- i Destinatari, nella scelta del professionista esterno, devono ispirarsi ai criteri e ai principi etico comportamentali dettati dalla Società;
- è prevista un’attività di informativa periodica da parte dei responsabili competenti nei confronti dei Vertici Aziendali in merito all’andamento dei contenziosi in essere e in relazione alle relative transazioni;
- è prevista l’archiviazione, a livello di sistema informativo e/o in termini documentali, a cura delle competenti strutture, degli atti di causa, della relativa documentazione di supporto e degli atti inerenti agli accordi transattivi definiti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, i contratti / lettere di incarico con tali soggetti contengono apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

È fatto divieto, anche attraverso legali esterni eventualmente incaricati dalla Società, in sede di contatti formali o informali, o nel corso di tutte le fasi di procedimento, giudiziale o stragiudiziale, di:

- avanzare indebite richieste, esercitare pressioni o, in generale, adottare comportamenti contrari alle leggi, al Codice Etico e alla normativa interna, in sede di incontri con le Autorità, anche

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

attraverso l'impiego di professionisti esterni, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;

- indurre chiunque al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi sotto qualsiasi forma offerti, promessi, anche indirettamente, per indurre, facilitare o remunerare il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio di un Pubblico ufficiale o di un Incaricato di pubblico servizio;
- promettere o versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni, promettere o concedere beni in natura o altri benefici/vantaggi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a rappresentanti apicali di società private, anche su induzione degli stessi, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società nell'ambito di processi civili, penali o amministrativi;
- indurre taluno dei Destinatari, mediante violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci dinanzi all'Autorità Giudiziaria;
- influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso/arbitrato;
- in caso di ispezioni/controlli/verifiche, influenzare il giudizio, il parere, il rapporto o il referto degli Organismi pubblici o nominati dall'Organo giudicante o della Polizia giudiziaria;
- riconoscere compensi a legali esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili.

6.9 Area Sensibile "Gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza"

Nell'ambito della gestione degli adempimenti e delle relazioni con gli Enti Pubblici, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, si intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

- gestione degli adempimenti verso gli Enti Pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo, competenti in materia di gestione amministrativa, assistenziale e previdenziale del personale e in materia fiscale e tributaria);
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, con particolare riferimento al caso di ispezione.

Lo svolgimento di tali attività può prevedere il coinvolgimento / supporto delle strutture della Sic Europe per gli ambiti di propria competenza, anche sulla base e limitatamente a quanto previsto dai Contratti di Servizio stipulati tra queste ultime e la Società. Tali strutture agiscono in coerenza

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

con i propri processi aziendali, la normativa interna definita, nonché nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento di seguito riportati.

6.9.1 Profili di rischio-reato

Le attività relative alla gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, presentano profili di rischio connessi alla commissione dei reati di:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.) – art. 24 Decreto;
- Frode informatica¹² (art. 640-ter c.p.) – art. 24 Decreto;
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis, 320 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) – art. 25 Decreto;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) – art. 25 Decreto.
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), richiamato dal D. Lgs. 231/2001 fra i reati societari (art. 25-ter).

Si segnala altresì che l'Area Sensibile in analisi presenta profili di rischio-reato anche in relazione alle fattispecie di reato disciplinate dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto. Con riferimento ai principi di controllo e comportamento posti a presidio di tali fattispecie, in relazione alla sopracitata Area Sensibile, oltre a quanto disposto nell'ambito della stessa, si rimanda altresì a quanto definito dalla Parte Speciale VIII concernente i reati Tributari.

6.9.2 Principi di controllo e comportamento specifici

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, sono tenuti ad attenersi, oltre a quanto disposto nel paragrafo "Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili" di cui al presente capitolo, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché con le Autorità di Vigilanza, anche in caso di ispezioni o sopralluoghi, compete ai soggetti appositamente incaricati ai sensi dello Statuto sociale e del vigente Sistema di Deleghe e Procure;
- in caso di visita ispettiva, in funzione dell'oggetto dell'ispezione, sono individuate le risorse interne deputate a gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione durante la loro permanenza presso la Società;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- è prevista la presenza di una segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni e all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, al fine di assicurare, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di controllo sulla correttezza dell'attività da parte di soggetti diversi rispetto a quelli deputati all'esecuzione operativa dell'attività;
- nell'ambito di ispezioni presso la Società, deve essere prevista, ove possibile, la presenza di due soggetti negli incontri con i funzionari, fatte salve le situazioni in cui i funzionari richiedano colloqui diretti con personale specificamente individuato;
- la documentazione predisposta dalle competenti strutture, anche con l'eventuale supporto di professionisti terzi, viene verificata dal responsabile competente prima della trasmissione agli Enti pubblici, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, al fine di garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni;
- fatte salve le situazioni in cui non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale, il personale a ciò appositamente delegato, che ha presenziato alla visita ispettiva, assiste il funzionario nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, firmando per presa visione il verbale, comprensivo degli allegati, prodotto dal funzionario stesso;
- ogni comunicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, o avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività della Società è documentata/registrata in via informatica e archiviata presso la struttura aziendale di competenza;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione – a livello di sistema informativo e/o in termini documentali – della documentazione di competenza inerente all'esecuzione degli adempimenti o alle richieste di autorizzazioni verso gli Enti pubblici, ivi incluse le Autorità di Vigilanza.

I Destinatari, inoltre, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, sono tenuti a:

- improntare i propri comportamenti alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale a cui si rivolgono;
- agire nel rispetto dei principi etico comportamentali definiti dalla Società nell'ambito della normativa interna;
- effettuare gli adempimenti previsti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- sottoporre le comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, al responsabile della struttura interessata o ad altro soggetto incaricato, prima della trasmissione delle stesse.

È altresì fatto esplicito divieto di:

- promettere o versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni, promettere o concedere beni in natura o altri benefici/vantaggi di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente – ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, a titolo personale – anche su induzione degli stessi – con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- effettuare, senza la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità di Vigilanza, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle suddette Autorità;
- esporre nelle suddette comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure omettere informazioni o dati rilevanti in sede di vista ispettiva o adottare comportamenti che possano, anche solo potenzialmente, indurre l’Autorità in un errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte delle Autorità di Vigilanza, anche in sede d’ispezione, quali, a titolo esemplificativo, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

6.10 Area Sensibile “Gestione dei rapporti con Enti di certificazione”

Nell’ambito dell’Area Sensibile in esame, si intendono ricomprese le attività afferenti la gestione dei rapporti con gli Enti di certificazione.

Al riguardo, si rileva che la gestione di tali attività è svolta con il supporto delle competenti strutture della Sic Europe, sulla base e limitatamente a quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra quest’ultima e la Società, le quali agiscono in coerenza con i propri processi aziendali, la normativa interna definita, nonché nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento di seguito riportati.

6.10.1 Profili di rischio-reato

L’attività relativa alla gestione dei rapporti con Enti di certificazione presenta profili di rischio connessi alla commissione dei reati di “Corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.) e di “Istigazione alla corruzione tra privati” (art. 2635-bis) – art. 25-ter Decreto.

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

6.10.2 Principi di controllo e comportamento specifici

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione dei rapporti con Enti di certificazione sono tenuti ad attenersi, oltre a quanto disposto nel paragrafo “Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili” di cui al presente capitolo, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- i rapporti con gli enti certificatori sono regolati da appositi contratti e autorizzati e sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri in linea con il Sistema di Deleghe e Procure in vigore;
- è individuata una struttura preposta al coordinamento delle attività finalizzate al raggiungimento e al mantenimento delle certificazioni, presidiando i rapporti con gli Enti di certificazione, anche in caso di audit presso la Società;
- è prevista la segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività connesse alla richiesta e al rinnovo di certificazioni. In particolare, la struttura competente collabora:
 - o con le strutture interne, al fine di garantire i requisiti degli schemi normativi e la loro applicazione;
 - o con la struttura preposta alle attività di internal audit, nella conduzione di verifiche o revisioni per verificare e garantire che l'attività svolta sia conforme a quanto descritto nel sistema di gestione qualità e sicurezza;
- la documentazione prodotta, sulla base delle richieste presentate dall'Ente certificatore, per l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni viene opportunamente predisposta dalle strutture interessate, negli ambiti di rispettiva competenza, nonché verificata dai responsabili delle stesse;
- le attività finalizzate al raggiungimento e al mantenimento delle certificazioni devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto;
- al termine delle visite ispettive in loco, l'Ente di certificazione emette un rapporto di chiusura, sottoposto all'attenzione dei competenti soggetti per accettazione;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura aziendale interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, recuperata o ricevuta da terzi, anche in via telematica o elettronica.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

6.10.3 Corruzione passiva – Verifica e controllo adozione da parte di P.A., Enti Pubblici economici ed Enti di Diritto Privato a controllo pubblico del Piano triennale di prevenzione della corruzione – D.lgs. n. 190/2012.

La Sic Europe, nella gestione delle commesse, nonché nella negoziazione con terze parti, verifica, mediante l'ODV, che i soggetti a ciò obbligati (P.A., Enti Pubblici economici ed Enti di Diritto Privato a controllo pubblico) adottino il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed abbiano nominato, in applicazione di tale disciplina, il RPCT (Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza).

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, co. 9, deve:

- individuare le attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione;
- prevedere protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Amministrazione in relazione ai reati da prevenire;
- monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del dirigente responsabile della prevenzione della Corruzione nelle pubbliche amministrazioni;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- contenere procedure per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendola rotazione di dirigenti e funzionari.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

7 PARTE SPECIALE II – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

7.1 Fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato, disciplinate dall'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001, realizzabili nell'ambito della gestione e dell'utilizzo dei sistemi informativi e degli asset IT.

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti³, di cui al sopra richiamato articolo del Decreto:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Nell'ambito della presente Parte Speciale vengono, altresì, considerate le fattispecie di reato di:

- Frode informatica (art. 640-ter c.p.) - art. 24 Decreto;
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 e ss. L. 633/41) – art 25-novies Decreto;
- Delitti di cui all'art.1, c.11, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”.

³ Si precisa che, nell'ambito dell'elencazione di cui sopra, è stata rappresentata la totalità dei reati presupposto di cui all'art. 24-bis del Decreto. Nell'ambito del paragrafo relativo all'Area Sensibile della presente Parte Speciale, si è provveduto ad indicare nel dettaglio le fattispecie potenzialmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, da parte di soggetti ad essa riconducibili, conseguentemente idonee a generare responsabilità in carico alla medesima.

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

7.2 Aree Sensibili

Con riferimento ai suddetti reati è stata identificata come Area Sensibile quella attinente alla gestione dei sistemi informativi, degli asset IT, dei processi di stampa e trattamento dei dati e delle informazioni.

7.3 Area Sensibile “Gestione dei sistemi informativi, degli asset IT, dei processi di stampa e trattamento dei dati e delle informazioni”

Nell’ambito della gestione dei sistemi informativi, degli asset IT, dei processi di stampa e trattamento dei dati e delle informazioni s’intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

- gestione del processo di stampa dei flussi;
- gestione e trattamento dei codici di accesso ai servizi online e dei PIN di terze parti;
- gestione del servizio di dematerializzazione e trattamento della documentazione di terze parti;
- attività inerenti all'espletamento dei compiti dell'amministratore di sistema a garanzia del presidio della sicurezza, di accesso ai sistemi informatici, di deployment software, di creazione dei profili e di accesso ai sistemi informatici.

Al riguardo, si rileva che la gestione delle attività afferenti al presidio della sicurezza logica è svolta con il supporto delle competenti strutture della Sic Europe, sulla base e limitatamente a quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra quest'ultima e la Società, le quali agiscono in coerenza con i propri processi aziendali, la normativa interna definita, nonché nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento di seguito riportati.

7.3.1 Profili di rischio-reato

Le attività sopra elencate, presentano profili di rischio connessi alla commissione dei reati:

- Informatici e relativi al trattamento illecito di dati⁴ (vedi precedente paragrafo “Fattispecie di reato”) – art. 24-bis del Decreto;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 e ss. L. 633/41) – art. 25-novies Decreto.

⁴ Al riguardo si rileva che non sono state considerate le seguenti fattispecie di reato, in quanto non ritenute, sulla base dell’operatività della Società, potenzialmente commissibili nell’interesse o a vantaggio della Società: “*Danneggiamento disistemi informatici o telematici di pubblica utilità*” (art. 635-quinquies c.p.), “*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*” (art. 640-quinquies c.p.), “*Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*” (art. 615-quinquies c.p.) e “*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*” (art. 617-quinquies c.p.).

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

7.3.2 Principi di controllo e comportamento specifici

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione dei sistemi informativi, degli asset IT, dei processi di stampa e trattamento dei dati e delle informazioni sono tenuti ad attenersi, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

Con riferimento alla sicurezza informatica:

- ciascun soggetto che operi in nome o per conto della Società deve attenersi alle definite modalità ed ai criteri di utilizzo dei sistemi informatici e degli strumenti informatici aziendali, nonché dei documenti elettronici, al fine di assicurare la conformità con la normativa applicabile, nonché garantire l'integrità delle informazioni;
- l'accesso e il trattamento dei dati contenuti nei sistemi informativi in uso presso la Società deve avvenire solo se espressamente autorizzato dalla funzione competente, conformemente alle previsioni di legge e nell'osservanza di quanto statuito dalla normativa interna al precipuo scopo di garantire la massima sicurezza nell'accesso alle reti private e pubbliche, il rispetto delle leggi in materia di utilizzo delle risorse informatiche per l'elaborazione dei dati personali e sensibili, nonché al fine di informare i lavoratori in merito alle misure di sicurezza adottate dalla Società a garanzia della riservatezza delle informazioni e dei dati;
- la creazione, modifica e cessazione dei profili di accesso alle informazioni è gestita sulla base del processo di autorizzazione definito nella normativa interna rilevante;
- l'accesso ai sistemi informatici deve avvenire nel costante rispetto del sistema di autenticazione delle credenziali degli utenti, definito secondo il principio del minimo privilegio, dunque in funzione del ruolo, delle responsabilità e delle funzioni concretamente svolte da ogni utente;
- sono previste, in coerenza con le previsioni normative vigenti, procedure e strumenti finalizzati alla gestione e al tracciamento dell'attività di ciascun soggetto coinvolto nelle suesposte attività sensibili;
- sono previsti degli assessment periodici dei rischi che incombono sui dati e sulle infrastrutture, periodiche attività di monitoraggio, vulnerability assessment e penetration test;
- sono implementate misure tecniche e strumenti finalizzati a disciplinare le modalità di accesso ed a monitorare l'utilizzo della rete informatica interna ed esterna, della rete telematica e dei servizi che è possibile ricevere o offrire all'interno ed all'esterno di essa, al fine di garantire la sicurezza e l'accesso controllato alle risorse informatiche;
- sono previsti sistemi di protezione e di controllo dei locali tecnici (quali sistemi anti intrusione, di sorveglianza e di allarme, sistemi di inserimento PIN, badge personali) finalizzati ad evitare tentativi di accesso non autorizzati e non desiderati; gli accessi ai locali sono riservati al solo personale autorizzato, munito di apposito badge e codice PIN e sono rilevati tramite appositi meccanismi che ne consentono la tracciabilità;

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- la Società assicura la adozione di procedure di validazione delle credenziali nonché di modifiche periodiche delle stesse, che disciplinino, ad esempio che le password fornite ai Dipendenti per l'accesso ai dispositivi elettronici siano cambiate periodicamente e non vengano rivelate a terze parti.

Con riferimento alle attività operative:

- è prevista l'attribuzione di specifiche responsabilità a soggetti distinti, in coerenza con il relativo ruolo ed inquadramento gerarchico, al fine di presidiare i distinti ambiti di gestione, progettazione, implementazione, sicurezza, esercizio e controllo dei sistemi e delle informazioni in uso presso la Società;
- ciascuna informazione facente parte del patrimonio informativo aziendale, nell'ambito dei sistemi informatici e telematici in uso presso la Società o le società clienti, deve essere utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali, con le modalità, nei limiti e secondo i termini indicati dalla normativa interna o sulla base degli accordi con le società clienti;
- per ciascuna operazione che possa comportare il trattamento di dati e di informazioni sensibili è prevista la necessaria presenza di almeno due soggetti, preventivamente identificati e dotati di apposita autorizzazione al trattamento, nel rispetto del principio del dual control;
- ogni utente è tenuto ad adoperarsi affinché i dati e le informazioni di cui sia a conoscenza in virtù della propria funzione siano conservati in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati, oltre che a comunicare i dati e le informazioni in conformità alle procedure stabilite o su espressa autorizzazione dei superiori gerarchici e, comunque, in caso di dubbio o incertezza, soltanto dopo aver accertato, rivolgendosi ai propri superiori o riscontrando oggettivamente nelle prassi adottate, che la divulgazione dei dati o delle informazioni, nel caso specifico, sia consentita;
- ciascun soggetto è tenuto ad assicurarsi che non esistano vincoli assoluti o relativi alla divulgazione dei dati e delle informazioni di cui sia in possesso, riguardanti terzi collegati al Gruppo da rapporti di qualsiasi natura e, se del caso, richiederne il consenso, al fine di impedire ogni uso improprio e indebita diffusione di tali informazioni;
- i flussi informativi oggetto di stampa sono trasmessi esclusivamente per il tramite di linee a ciò appositamente dedicate, in linguaggio criptato che non consente modifiche al tracciato e che contemplano l'elaborazione di report in cui sono specificate le date di lavorazione dei documenti;
- l'attività di stampa dei flussi informativi è oggetto di tracciamento mediante l'utilizzo di fogli di lavoro che impongono l'apposizione della firma elettronica dei soggetti coinvolti;
- è garantita la protezione dei dati personali da eventuali perdite o alterazioni accidentali ed in ogni caso il rispetto della normativa in materia;
- il designato Titolare del trattamento dei dati provvede a verificare annualmente la rispondenza dell'operato dell'Amministratore di sistema, alle misure organizzative, tecniche e di

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

sicurezza previste dalla normativa di riferimento, nonché ad adottare il Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati, al fine di monitorare e registrare gli accessi effettuati dall'Amministratore di Sistema ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici.

È altresì posto l'esplicito divieto di:

- esporre fatti non rispondenti al vero ovvero omettere informazioni od occultare dati al fine di o in modo da indurre in errore i terzi destinatari delle suddette informazioni;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate nella presente Area Sensibile, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:
 - detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
 - riprodurre banche dati, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costituente;
 - rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o compresenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
 - utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (antivirus, firewall, ecc.);
- lasciare sbloccato e incustodito il proprio computer o i sistemi;
- trascrivere o annotare la propria password in modo visibile o di memorizzarla in processi di logon automatici;
- comunicare ad altri, o comunque rendere disponibile a terzi, i dati relativi al proprio account di rete, composto da username e password;
- accedere al sistema informatico o a banche dati utilizzando le credenziali di un altro utente, o accedere da diverse postazioni di lavoro con le medesime credenziali, oppure consentire che altri accedano con le proprie;
- trasferire sui dischi di rete file che non siano relativi all'attività lavorativa;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate;

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici, anche di pubblica utilità;
- detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, ovvero ancora, più in generale, al fine di violare la sicurezza dei sistemi e della privacy;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- effettuare trasferimenti non autorizzati di informazioni, dati, programmi o documenti concernenti proprietà intellettuali della Società, se non per lo svolgimento delle proprie mansioni aziendali;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
 - o riprodurre o duplicare programmi informatici, o qualunque altro file coperto da diritto di autore;
 - o scaricare e installare software freeware e shareware, prelevati anche da siti internet, se non autorizzati dal responsabile della gestione dei sistemi distribuiti e dal responsabile della sicurezza;
 - o diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
 - o detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
 - o rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- o importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente;
- o utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

8 PARTE SPECIALE III – REATI SOCIETARI

8.1 Fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato disciplinate dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, realizzabili nell'ambito della gestione amministrativa e contabile della Società.

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti⁵ di cui al sopra richiamato articolo del Decreto:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c., così come modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

Con specifico riferimento ai reati di “Corruzione tra privati”, “Istigazione alla corruzione tra privati” e “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza”, si rimanda alla Parte Speciale I del presente documento, nella quale sono definiti i principi di controllo e di comportamento aventi efficacia ai fini del presidio dei reati in oggetto.

8.2 Aree Sensibili

Con riferimento ai suddetti reati sono state identificate le seguenti Aree Sensibili:

- gestione dell'informativa periodica;

⁵ Si precisa che, nell'ambito dell'elencazione di cui sopra, è stata considerata la totalità dei reati presupposto di cui all'art. 25-ter del Decreto. Tuttavia, nell'ambito dei paragrafi relativi a ciascuna Area Sensibile considerata nella presente ParteSpeciale, si è provveduto ad indicare nel dettaglio le fattispecie potenzialmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, da parte di soggetti ad essa riconducibili, conseguentemente idonee a generare responsabilità in carico alla medesima.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- gestione delle operazioni societarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali⁶;
- gestione dei rapporti con l'Organismo di Vigilanza.

8.3 Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili

I Destinatari del Modello coinvolti nelle Aree Sensibili identificate dalla presente Parte Speciale sono tenuti ad attenersi, in generale, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nell'ambito delle attività sensibili presidiate all'interno delle Aree Sensibili considerate dalla presente Parte Speciale sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo loro attribuito dall'organigramma della Società, oltre che dal vigente Sistema di Deleghe e Procure e dalla normativa interna;
- ogni attività, nelle cui fasi si compongono i processi caratterizzanti l'operatività della Società deve essere svolta attenendosi a quanto disciplinato dalla normativa interna in relazione al rispetto del principio di separazione dei compiti tra le strutture coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo;
- sono definiti distinti profili di utenza per l'accesso ai sistemi informativi e alla documentazione informatica, ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite a ciascun Destinatario;
- è garantita e agevolata ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge ed è assicurata libera formazione della volontà assembleare;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura aziendale coinvolta nelle attività sensibili di cui alle suesposte Aree Sensibili è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, recuperata o ricevuta da terzi, anche in via telematica o elettronica;
- in generale, fatti salvi i principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili qualificati nell'ambito della Parte Speciale I del presente documento, è vietato dare o promettere denaro o altra utilità a esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica con la finalità di promuovere o favorire indebitamente interessi della Società.

I Destinatari sono altresì tenuti a osservare i principi di controllo e comportamento di seguito esposti in riferimento a ciascuna attività sensibile ricompresa nelle Aree Sensibili individuate dalla presente Parte Speciale. Inoltre, i Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree sensibili identificate dalla presente Parte Speciale sono tenuti a rispettare le previsioni legislative esistenti in materia, i principi contenuti nel Codice Etico della Società, oltre che ad osservare le disposizioni

⁶ Tale Area Sensibile presenta profili di rischio-reato anche con riferimento ai reati corruttivi, nelle loro varie tipologie. Al riguardo, ai fini del presidio di tali reati, si rimanda ai principi di controllo e di comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili definiti sia nella Parte Speciale I, sia nella presente Parte Speciale.

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

ed eseguire i controlli di competenza formalizzati nella normativa interna di volta in volta rilevante e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi delineati nell'ambito della trattazione delle diverse Aree Sensibili.

8.4 Area Sensibile "Gestione dell'informativa periodica"

Nell'ambito della gestione dell'informativa periodica, si intende ricompresa l'attività sensibile afferente alla gestione della contabilità e alla predisposizione del bilancio.

Al riguardo, si rileva che la gestione di tale attività è svolta con il supporto delle competenti strutture della Sic Europe, sulla base e limitatamente a quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra quest'ultima e la Società, le quali agiscono in coerenza con i propri processi aziendali, la normativa interna definita, nonché nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento di seguito riportati.

8.4.1 Profili di rischio-reato

L'attività relativa alla gestione dell'informativa periodica presenta profili di rischio connessi alla commissione dei reati di:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.).

Si segnala altresì che l'Area Sensibile in analisi presenta profili di rischio-reato anche in relazione alle fattispecie di reato disciplinate dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto. Con riferimento ai principi di controllo e comportamento posti a presidio di tali fattispecie, in relazione alla sopracitata Area Sensibile, oltre a quanto disposto nell'ambito della stessa, si rimanda altresì a quanto definito dalla Parte Speciale VIII concernente i reati Tributari.

8.4.2 Principi di controllo e comportamento specifici

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione dell'informativa periodica sono tenuti ad attenersi, oltre a quanto disposto nel paragrafo "Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili" di cui al presente capitolo, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- le attività connesse alla tenuta della contabilità, alla predisposizione e all'approvazione del bilancio d'esercizio (di seguito anche "bilancio"), nonché in relazione alla predisposizione, compilazione, sottoscrizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali sono svolte nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti dallo Statuto sociale e dal vigente Sistema di Deleghe e Procure, i quali attribuiscono, in capo a soggetti individuati, poteri di rappresentanza distinti livelli di competenza ed autonomia gestionale;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- sono chiaramente identificati dall'organigramma pro tempore vigente, nonché dalla normativa interna di riferimento, nel rispetto del principio di segregazione tra le strutture coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo:
 - o i ruoli e le responsabilità delle strutture e dei Destinatari coinvolti nell'ambito delle attività connesse alla produzione delle voci contabili, alla tenuta della contabilità, alla redazione delle dichiarazioni fiscali e alla predisposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché i dati che sono tenuti a fornire;
 - o i criteri che le singole strutture e i Destinatari, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti a seguire per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per le attività valutative ad essi demandate;
- il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni societarie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società prevede il coinvolgimento di distinte strutture. In particolare, le attività di predisposizione del bilancio sono presidiate da una struttura a tal fine individuata, la quale redige il bilancio interfacciandosi, per gli ambiti di rispettiva competenza, con i referenti delle strutture interessate, avvalendosi inoltre del supporto di un professionista esterno;
- la struttura competente per le attività di predisposizione del bilancio programma un calendario per la ricezione da parte delle varie strutture dei dati necessari al completamento delle attività propedeutiche alla redazione del bilancio (a titolo esemplificativo, dati inerenti al ciclo attivo e al ciclo passivo) e svolge, sui dati ricevuti, verifiche formali e controlli di congruità, sia di sistema che manuali;
- ogni struttura coinvolta è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative a essa demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza, in funzione di quanto disciplinato dalla normativa interna di riferimento e nel rispetto dei principi etici e di comportamento definiti in materia dal Codice Etico adottato dalla Società;
- il bilancio è sottoposto alla Società di Revisione per revisione e certificazione, cui è garantito il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro necessario per un corretto svolgimento dell'incarico ovvero dell'attività di controllo; inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza effettuano attività di controllo sul bilancio;
- con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni societarie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, è garantita la completa tracciabilità del processo decisionale, mediante l'utilizzo del sistema informatico di contabilità, oltre che, ove previsto, tramite supporto cartaceo;
- le scritture di rettifica sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascuna struttura coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
- tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio, nonché relativa alle dichiarazioni fiscali è archiviata presso le competenti strutture;
- le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di tenuta della contabilità e della successiva predisposizione delle comunicazioni sociali in merito alla situazione economico e patrimoniale della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, ecc.) sono tenute a osservare i principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive. In particolare, le suddette strutture devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è vietato porre in essere e/o collaborare alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:
 - o rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - o omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

8.5 Area Sensibile “Gestione delle operazioni societarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali”

Nell'ambito dell'Area Sensibile in esame, si intendono ricomprese le attività afferenti alla gestione delle operazioni societarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali.

Al riguardo, si rileva che la gestione di tali attività è svolta con il supporto delle competenti strutture della Sic Europe, sulla base e limitatamente a quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra quest'ultima e la Società, le quali agiscono in coerenza con i propri processi aziendali, la normativa interna definita, nonché nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento di seguito riportati.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

8.5.1 Profili di rischio-reato

Le attività relative alla gestione delle operazioni societarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali presentano profili di rischio connessi alla commissione dei reati di:

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.).

L'Area Sensibile presenta profili di rischio-reato anche con riferimento ai reati corruttivi, nelle loro varie tipologie, e alle fattispecie di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio, di cui all'art. 25-octies del Decreto. Al riguardo, si ritiene che i principi di controllo e comportamento di seguito definiti assumano efficacia preventiva anche ai fini del presidio di tali reati.

Si segnala altresì che l'Area Sensibile in analisi presenta profili di rischio-reato anche in relazione alle fattispecie di reato disciplinate dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, con particolare riguardo all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, all'art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Con riferimento ai principi di controllo e comportamento posti a presidio di tali fattispecie, in relazione alla sopraccitata Area Sensibile, oltre a quanto disposto nell'ambito della stessa, si rimanda altresì a quanto definito dalla Parte Speciale VIII concernente i reati Tributari.

8.5.2 Principi di controllo e comportamento specifici

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione delle operazioni societarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali sono tenuti ad attenersi, oltre a quanto disposto nel paragrafo "Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili" di cui al presente capitolo, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- è presente documentazione organizzativa interna volta a disciplinare la gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali e a definire i ruoli e responsabilità attribuiti agli stessi;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- gli Organi Sociali sono investiti dei più ampi poteri, al fine di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché allo Statuto sociale;
- le decisioni afferenti operazioni ordinarie/straordinarie sul capitale sociale, quali, a titolo esemplificativo, riduzioni del capitale sociale, destinazione e distribuzione del risultato d'esercizio, operazioni di trasformazione, fusione o scissione, sono riservate agli Organi Sociali, nel rispetto di quanto definito dallo Statuto sociale, in ottemperanza alla disciplina di legge;
- nell'ambito della gestione delle operazioni societarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali, è prevista la separazione dei compiti per le relative attività autorizzative, esecutive e di controllo;
- l'organigramma, nonché la normativa interna rilevante, identificano una struttura competente per il coordinamento delle attività di predisposizione e messa a disposizione dei documenti necessari allo svolgimento delle adunanze degli Organi Sociali; il Responsabile di tale struttura ne supervisiona l'iter procedurale, attivando e coinvolgendo, qualora necessario, le altre strutture interessate, oltre che assicurando la completezza, la veridicità e l'aggiornamento della documentazione fornita;
- la documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere e i verbali devono essere messe agli atti, archiviati e conservati, a livello di sistema informativo e/o in termini documentali, presso la struttura competente;
- le riunioni degli Organi Sociali devono essere verbalizzate sui Libri Sociali. È fatto inoltre divieto di:
 - porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi di soci e creditori attraverso azioni illecite mirate e fraudolente;
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
 - ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono essere distribuite;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - procedere in ogni modo alla formazione o ad aumenti fittizi del capitale sociale;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

8.6 Area Sensibile "Gestione dei rapporti con il Organismo di Vigilanza"

Nell'ambito dell'Area Sensibile in esame, si intendono ricomprese le attività afferenti alla gestione dei rapporti e delle attività di reportistica con/nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Al riguardo, si rileva che la gestione di tali attività è svolta con il supporto delle competenti strutture della Sic Europe, sulla base e limitatamente a quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra quest'ultima e la Società, le quali agiscono in coerenza con i propri processi aziendali, la normativa interna definita, nonché nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento di seguito riportati.

8.6.1 Profili di rischio-reato

Le attività relative alla gestione dei rapporti e delle attività di reportistica con/nei confronti dell'Organismo di Vigilanza presentano profili di rischio connessi alla commissione del reato di "Impedito controllo" (art. 2625 c.c.).

8.6.2 Principi di controllo e comportamento specifici

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione dei rapporti e delle attività di reportistica con/nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti ad attenersi, oltre a quanto disposto nel paragrafo "Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili" di cui al presente capitolo, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- L'Organismo di Vigilanza, è titolato a richiedere all'Organo amministrativo qualsiasi notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; inoltre, nell'ambito di rispettiva competenza e, ove previsto dallo Statuto e dalla normativa interna, l'Organismo di Vigilanza esprime un parere motivato in merito ad operazioni societarie;
- è prevista la partecipazione dell'Organismo di Vigilanza alle riunioni dell'Organo amministrativo, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte dell'Organismo di Vigilanza in merito alle scelte di gestione della Società;
- l'organigramma pro tempore vigente, nonché la normativa interna rilevante, identificano la struttura competente a coordinare la gestione delle richieste avanzate da parte dell'Organismo di Vigilanza verso le strutture della Società nell'espletamento dell'attività di controllo attribuita allo stesso ai sensi di legge; al riguardo, è prevista la tempestiva e completa evasione delle richieste avanzate dall'Organismo di Vigilanza nell'espletamento delle proprie attività;
- la struttura competente procede ad una verifica di coerenza delle informazioni ricevute dalle strutture coinvolte dalle attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza, prima di trasmetterle al medesimo;
- le attività di verifica e controllo dell'Organismo di Vigilanza sono oggetto di sistematica formalizzazione e verbalizzazione;
- la struttura competente per la raccolta e la trasmissione della documentazione funzionale allo svolgimento delle attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, utilizza strumenti informatici, quali il sistema di posta elettronica interno, al fine di trasmettere la suddetta documentazione;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- le strutture interessate dall'attività di controllo sono responsabili della conservazione e archiviazione, a livello di sistema informativo e/o in termini documentali, della documentazione prodotta nell'ambito dell'attività di competenza, inerente agli adempimenti svolti in relazione alla gestione dei rapporti l'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

- improntare i rapporti con l'Organismo di Vigilanza alla massima collaborazione e trasparenza nel pieno rispetto del ruolo da essi rivestito, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro disposizioni non ostacolando in alcun modo le attività di controllo;
- effettuare la predisposizione della relativa documentazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- mantenere traccia della documentazione richiesta dall'Organismo di Vigilanza e di quella consegnata;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte nell'ambito delle attività di relativa competenza.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

9 PARTE SPECIALE IV – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

9.1 Fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato disciplinate dagli artt. 25- quater e 25-octies del D. Lgs. 231/2001, realizzabili, in particolare, con riferimento alla gestione dei flussi monetari e finanziari, nonché in relazione ai rapporti con la clientela, alle procedure acquisitive di beni e servizi e nell'ambito dei rapporti con il Personale.

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti di cui ai sopra richiamati articoli del Decreto:

- Ricettazione (art. 648 c.p.) – art. 25-octies Decreto;
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) – art. 25-octies Decreto;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) – art. 25-octies Decreto
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) – art. 25-octies Decreto;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – art. 25-quater Decreto.

9.2 Aree Sensibili

Con riferimento ai suddetti reati, sono state identificate le seguenti Aree Sensibili:

- gestione delle attività di tesoreria;
- gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- gestione delle operazioni societarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali.

In relazione ai principi di controllo e comportamento aventi efficacia a presidio dei reati di cui alla presente Parte Speciale:

- con riguardo alle Aree Sensibili di “Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale”, “Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni” e “Gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi”, si rimanda a quanto definito nell'ambito della Parte Speciale I del presente documento, ove le suddette Aree sono oggetto di specifica trattazione, poiché potenzialmente strumentali alla commissione delle differenti tipologie di fattispecie corruttive considerate dal Decreto, oltre che alla commissione dei reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio e Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- con riguardo all'Area Sensibile di "Gestione delle operazioni societarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali", si rimanda a quanto definito nell'ambito della Parte Speciale III del presente documento, ove tale Area è oggetto di specifica trattazione, poiché potenzialmente strumentale alla commissione di reati Societari, oltre che alla commissione dei reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio.

Con specifico riferimento al reato di Autoriciclaggio, inoltre, si rileva che lo stesso è stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 186/2014 (nuovo art. 648-ter.1, c.p.) ed è stato inserito tra i reati presupposto ex art. 25-octies del Decreto. Tale reato punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti da un "delitto non colposo" che lo stesso ha commesso o concorso a commettere. Ciò a condizione che la condotta sia idonea a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista.

Al riguardo, dubbi interpretativi afferiscono all'eventuale responsabilità dell'ente nel caso in cui il delitto "non colposo" non rientri tra i reati presupposto del Decreto. Ai fini del presente documento, in attesa opinioni dottrinali in materia e in coerenza con le previsioni delle Linee Guida di categoria¹⁷, l'attività di analisi ha riguardato attività e aree sensibili associate ai reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 potenzialmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, da parte di soggetti ad essa riconducibili.

9.3 Area Sensibile "Gestione delle attività di tesoreria"

Nell'ambito dell'Area Sensibile in esame, si intendono ricomprese le attività, anche infragruppo, afferenti alla gestione della tesoreria, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dei flussi monetari e finanziari, ivi inclusa la gestione della piccola cassa, la gestione dei conti correnti bancari e postali, nonché della liquidità in eccedenza.

Al riguardo, si rileva che la gestione delle attività afferenti alla presente Area Sensibile, e in particolare quelle di natura amministrativa, è svolta con il supporto delle competenti strutture della Sic Europe, sulla base e limitatamente a quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra quest'ultima e la Società, le quali agiscono in coerenza con i propri processi aziendali, la normativa interna definita, nonché nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento di seguito riportati.

9.3.1 Profili di rischio-reato

L'attività relativa alla gestione della tesoreria presenta profili di rischio connessi alla commissione dei reati di:

- Ricettazione (art. 648 c.p.) – art. 25-octies Decreto;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) – art. 25-octies Decreto;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) – art. 25-octies Decreto;
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) – art. 25-octies Decreto;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – art. 25-quater Decreto.

Inoltre, le attività in oggetto, potrebbero essere strumentali alla commissione dei reati corruttivi, nelle loro varie tipologie. Con riferimento a tali profili di rischio, oltre a quanto disposto nell'ambito della presente Area Sensibile, si richiamano i principi di controllo e di comportamento definiti nella Parte Speciale I del presente documento, con particolare riferimento alle Aree Sensibili "Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela", "Gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi" e "Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni".

Si segnala altresì che l'Area Sensibile in analisi presenta profili di rischio-reato anche in relazione alle fattispecie di reato disciplinate dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto. Con riferimento ai principi di controllo e comportamento posti a presidio di tali fattispecie, in relazione alla sopracitata Area Sensibile, oltre a quanto disposto nell'ambito della stessa, si rimanda altresì a quanto definito dalla Parte Speciale VIII concernente i reati Tributari.

9.3.2 Principi di controllo e comportamento specifici

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione delle attività di tesoreria sono tenuti ad attenersi, in generale, oltre a quanto disposto nel paragrafo "Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili" di cui al presente capitolo, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- il vigente sistema di Deleghe e Procure individua i soggetti cui sono attribuiti poteri in relazione alla gestione economico-finanziaria della Società, definendo in loro carico limiti di spesa e di impegno contrattuale, oltre che dotandoli di relativi poteri dispositivi e autorizzativi, in funzione delle rispettive competenze e dei rispettivi livelli di autonomia gestionale e decisionale;
- i ruoli e le responsabilità delle strutture e dei Destinatari coinvolti nell'ambito delle attività connesse alla gestione delle attività di tesoreria sono chiaramente identificati dall'organigramma pro tempore vigente, nonché dalla normativa interna rilevante, nel rispetto del principio di segregazione tra le strutture coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo;
- l'operatività tramite Corporate Banking avviene attraverso l'utilizzo di codici di accesso da parte di risorse appositamente individuate, nel rispetto dei poteri di cui al vigente Sistema di Deleghe e Procure;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- i Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività connesse alla gestione delle attività di tesoreria, in generale, operano nel rispetto delle disposizioni formalizzate nella normativa interna rilevante e sono tenuti ad eseguire, conformemente ai loro incarichi e alle loro responsabilità, i controlli di rispettiva competenza;
- è prevista un'attività di rendicontazione giornaliera dei dati di cassa, concernenti sia incassi che pagamenti, relativi ad ogni conto corrente intestato alla Società;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura coinvolta nelle attività sensibili è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, recuperata o ricevuta da terzi, anche in via telematica o elettronica.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui alla presente Area Sensibile è previsto, inoltre, che:

- le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie prevedano una causale espressa, siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, nonché siano motivate dal soggetto richiedente;
- venga utilizzato il canale bancario, ove possibile, per la gestione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti dalle attività del ciclo attivo e passivo della Società, nonché di tutte le operazioni che comportino una movimentazione di flussi finanziari che vedano coinvolta la Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo, corresponsione degli stipendi al Personale, pagamento imposte, ecc.);
- venga verificata l'identità della controparte, sia essa persona giuridica che fisica, per ciascun incasso o pagamento;
- venga utilizzata la clausola di non trasferibilità per le operazioni a mezzo assegno bancario.

Con specifico riferimento alla gestione della piccola cassa:

- la gestione delle spese che transitano per la piccola cassa è di competenza di una struttura specificamente individuata;
- la struttura incaricata della gestione della piccola cassa provvede a:
 - o verificare la coerenza tra le richieste di pagamento per cassa e le tipologie di acquisti previste per l'utilizzo dalla stessa;
 - o verificare il rispetto dei limiti d'importo definiti;
 - o effettuare periodicamente la conta di cassa e la relativa riconciliazione, tenendo traccia dei controlli effettuati.
- le uscite della piccola cassa sono tracciate su un apposito registro e documentate dai relativi giustificativi.

Con specifico riferimento alla gestione dei conti correnti bancari e postali:



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- il vigente sistema di Deleghe e Procure individua i soggetti cui sono attribuiti poteri in ambito contabile e contrattuale, ivi incluso il potere di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali;
- l'apertura dei conti correnti deve essere definita attraverso specifici contratti che riportino le condizioni applicabili agli stessi.

Con specifico riferimento alla gestione della liquidità eccedente, le modalità di allocazione della stessa sono delineate dagli Organi di governance della Società.

È altresì fatto espresso divieto di:

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale;
- detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori ai limiti definiti dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.);
- condurre attività relative alla gestione dei flussi monetari e finanziari, anche infragruppo, in maniera anomala e, comunque, poco trasparente:
 - o creando fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
 - o impiegando sostituendo o trasferendo disponibilità finanziarie di provenienza illecita, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- effettuare pagamenti tramite/incassare contanti e assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti definiti dalla normativa vigente e che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario;
- effettuare pagamenti:
 - o non adeguatamente documentati e autorizzati;
 - o in contanti, a fornitori, oltre gli importi definiti;
 - o per cassa, eccetto per particolari tipologie di acquisto, e comunque per importi rilevanti;
- effettuare operazioni idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, ovvero anche rimettere in circolazione banconote sospettate di falsità, ottenute in buona fede.

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

10 PARTE SPECIALE V – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

10.1 Fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato disciplinate dall'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della L. n. 146/2006.

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti di cui ai sopra richiamati articoli del Decreto:

- Delitti di criminalità organizzata – art. 24-ter Decreto e, in particolare:
 - o Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - o Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Reati transnazionali – art. 10 L. n. 146/2006.

I delitti in questione, di natura associativa o comunque connessi a reati di tipo associativo, si consumano con la costituzione dell'associazione finalizzata alla realizzazione di un numero indefinito di reati, indipendentemente dall'effettiva perpetrazione dei reati che formano oggetto del programma delittuoso della medesima. La ratio sottesa a tali tipologie di reato si individua nell'esigenza del legislatore di combattere il pericolo che vengano commessi i reati oggetto del programma dell'associazione, anticipando, in tal modo, l'intervento diretto a prevenire la perpetrazione delle singole fattispecie criminose.

L'art. 10 della L. n. 146/2006 prevede l'applicabilità del Decreto a una serie di reati, qualora ne sia riconosciuta la natura transnazionale. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 146/2006 per reati transnazionali si intendono quei reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e, alternativamente: a) sia commesso in più di uno Stato, b) sia commesso in un singolo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in altro Stato, c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Tra le fattispecie criminose annoverate dall'art. 10 della L. n. 146/2006 rientrano, appunto, i reati associativi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., considerati dall'art. 24-ter del Decreto.

10.2 Aree Sensibili

I delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali, con particolare riferimento alle fattispecie di associazione per delinquere (ex art. 416 c.p.) e associazioni di tipo mafioso anche straniere (ex art. 416-bis c.p.), possono potenzialmente configurarsi qualora qualsiasi reato considerato dal D. Lgs. 231/2001 sia commesso, anche solo in parte, nel territorio dello Stato e su



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

base sistematica, da parte di un'associazione criminosa composta da tre o più persone, a cui partecipi almeno un dipendente della Società.

Tenuto conto, dunque, dell'ampia portata dei reati di cui all'art. 24-ter del Decreto e all'art. 10 della L. n. 146/2006, in relazione ai profili di rischio-reato individuati nel corso dell'attività di analisi condotta sugli ambiti di operatività delle strutture societarie di volta in volta oggetto di analisi, si ritiene che il rischio di commissione delle fattispecie considerate dalla presente Parte Speciale sia associabile ad ogni Area Sensibile identificata.

Di conseguenza, per l'individuazione dei principi di controllo e comportamento atti a presidiare la Società dalla commissione dei reati di cui in oggetto, oltre ai divieti generali di seguito riportati, si rimanda a quanto definito nell'ambito di ogni altra Parte Speciale componente il presente Modello, all'interno delle quali ciascuna Area Sensibile è oggetto di puntuale trattazione.

Nell'ambito della propria operatività, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate nella presente Parte Speciale ovvero non in linea con i principi etico comportamentali definiti dalla Società, anche a presidio del rischio di commissione di uno dei reati in oggetto;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua struttura allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei delitti di criminalità organizzata nazionale ovvero di illeciti penali aventi carattere di transnazionalità;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In tale ambito è fatto altresì obbligo di operare nel rispetto della normativa vigente, dei principi e delle regole stabilite dal presente Modello, dal Codice Etico e dall'ulteriore documentazione interna rilevante.



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

11 PARTE SPECIALE VI - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

11.1 Fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato, disciplinate dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, realizzabili nell'ambito delle attività inerenti alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in applicazione all'art.30 del D.Lgs. 81/08 comma 4.

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti di cui al sopra richiamato articolo del Decreto:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, c. 3 c.p.).

11.2 Aree Sensibili

Con riferimento ai suddetti reati è stata identificata un'Area Sensibile concernente la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di identificazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché della loro classificazione e valutazione.

Si precisa che, ai fini della presente Parte Speciale, è esclusa l'attività sensibile relativa alla gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, per la quale si rimanda all'Area Sensibile "Gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza", oggetto di specifica trattazione nella Parte Speciale I del presente documento.

11.3 Area Sensibile "Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro"

Nell'ambito dell'Area Sensibile in esame, si intendono ricompresi gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa pro tempore vigente (in particolare, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

Al riguardo, si rileva che la gestione delle attività afferenti alla presente Area Sensibile è svolta con il supporto delle competenti strutture della Sic Europe, sulla base e limitatamente a quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra quest'ultima e la Società, le quali agiscono in coerenza con i propri processi aziendali, la normativa interna definita, nonché nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento di seguito riportati.

11.3.1 Profili di rischio-reato

Le attività relative alla gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro presentano profili di rischio connessi alla commissione dei reati di:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) – art. 25-septies del Decreto;

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, c. 3 c.p.) – art. 25-septies del Decreto.

11.3.2 Principi di controllo e comportamento

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono tenuti ad attenersi ai principi di comportamento generali di seguito elencati:

- svolgere le funzioni di propria competenza nel rispetto del vigente Sistema di Deleghe e Procure;
- rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni di normativa interna in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- collaborare, mediante i propri rappresentanti, alla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute del lavoro, compresi quelli interferenziali;
- segnalare tempestivamente alle strutture della Società individuate e preposte eventuali situazioni di pericolo e rischio, infortuni e violazioni alla normativa interna vigente, adottando le modalità definite nella stessa;
- partecipare alle sessioni formative e di addestramento organizzate dalla Società sui rischi per la sicurezza e salute del lavoro.

I Vertici Aziendali, specificatamente responsabili, sono inoltre tenuti a:

- aggiornare e rispettare la normativa interna in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il vigente Sistema di Deleghe e Procure;
- favorire un ambiente nel quale tutti i lavoratori – compreso il personale delle ditte terze in subappalto operante presso la Società con rischi di interferenza per la sicurezza e salute – conoscano e rispettino la normativa interna in materia di salute e sicurezza;
- garantire l'idoneità del personale – in termini di numero, qualifiche professionali e formazione – e dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, necessaria al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per il mantenimento e/o miglioramento dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori;
- garantire la gestione degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, anche attraverso un processo continuo di manutenzione degli stessi;
- definire gli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, valutando i rischi connessi con l'attività svolta;
- garantire un adeguato livello di formazione e informazione ai lavoratori, compreso il personale delle ditte terze in subappalto per quanto di loro competenza e relativamente ai rischi da interferenza, sulle norme di legge e regole di comportamento e controllo definite dalla Società;

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- segnalare tempestivamente alle strutture individuate eventuali segnali ed eventi di rischio e pericolo.

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono altresì tenuti ad attenersi ai principi di controllo di seguito elencati.

Con particolare riferimento al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro:

- il Datore di Lavoro o i soggetti da questi delegati (di seguito anche solo “Datore di Lavoro”), con l’eventuale supporto delle strutture aziendali competenti, deve individuare, anche a seguito della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche solo “DVR”) e successivi aggiornamenti, lo stato di conformità, compresi gli eventuali interventi di miglioramento, delle attrezzature, impianti e luoghi di lavoro rispetto agli standard tecnico-strutturali previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza, e, mediante un’attività di monitoraggio continuo, deve inoltre assicurare il mantenimento di tale conformità;
- tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica;
- figure specialistiche di alta professionalità e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza, contribuiscono alla valutazione e alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici (a titolo esemplificativo, rischio di incendio), nonché in relazione all’allestimento di cantieri temporanei e mobili (a titolo esemplificativo, Responsabili dei lavori, ecc.).

Con particolare riferimento all’attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti:

- il Datore di Lavoro, in coordinamento con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito anche solo “R.S.P.P.”) e con il supporto dei soggetti nominati in materia di salute e sicurezza, nonché dei vari responsabili aziendali competenti, deve effettuare una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, al fine di identificare e attuare le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e ridurre, a misure accettabili, i pericoli e i rischi individuati;
- le strutture individuate e preposte, mediante un costante monitoraggio delle situazioni di rischio, devono verificare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate;
- le competenti strutture individuate provvedono alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare agli stessi;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- l'analisi dei rischi è formalizzata in appositi documenti, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenenti, tra l'altro, l'identificazione e la valutazione dei rischi per ogni mansione aziendale, le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale assegnati a ciascun lavoratore;
- con riferimento alla gestione delle attività/servizi erogati da terzi presso le sedi della Società, o da quest'ultima svolti presso sedi o siti di terzi, è necessaria l'elaborazione di un documento, da allegare al contratto, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, provvedendo anche alla stima dei relativi oneri delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. Tale documento, in funzione delle previsioni normative, può configurarsi nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza (DUVRI).

Con particolare riferimento alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche solo "RLS"):

- il vigente Sistema di Deleghe e Procure definisce le responsabilità, i compiti e i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene sul lavoro. In particolare, tra le altre, sono state individuate le figure aziendali che rivestono il ruolo di Datore di Lavoro, R.S.P.P., RLS e Medico Competente;
- il Datore di Lavoro provvede a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (addetti al primo soccorso e addetti alle emergenze in caso d'incendio, etc.);
- il Datore di Lavoro deve definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori, almeno relativamente ai rischi definiti nel DVR, istruzioni e/o procedure operative finalizzate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - o a garantire la sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - o ad assicurare la corretta gestione delle situazioni d'emergenza;
 - o a gestire le attività in appalto e subappalto e i relativi rischi di interferenza;
- il Datore di Lavoro, con il supporto del R.S.P.P., dei vari responsabili aziendali competenti ed eventualmente di professionisti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve garantire tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, e, in particolare:
 - o che siano indette, come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 almeno una volta all'anno, riunioni periodiche alle quali partecipino tutte le figure chiave in tema di salute e sicurezza;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- o che sia assicurata la continua formazione in materia di salute e sicurezza a tutti i lavoratori, relativamente alle linee guida generali e ai rischi specifici connessi alla loro mansione;
- o che sia effettuata la registrazione dell'avvenuto svolgimento delle suddette attività, nonché l'archiviazione della documentazione relativa;
- gli RLS collaborano attivamente con le strutture competenti al fine di segnalare criticità e individuare le conseguenti soluzioni;
- nel corso della riunione periodica, il Datore di Lavoro sottopone all'esame dei partecipanti almeno i seguenti argomenti:
 - o il DVR e conseguenti misure di prevenzione;
 - o l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - o i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Con particolare riferimento all'attività di sorveglianza sanitaria:

- è responsabilità del Datore di Lavoro assicurare al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori alle dipendenze della Società, dotandolo degli adeguati spazi per l'esecuzione delle attività di propria

competenza, per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione;

- il Datore di Lavoro deve provvedere, con il supporto del R.S.P.P. e del Medico Competente, al continuo aggiornamento del Registro Infortuni e alla definizione delle responsabilità inerenti all'indagine successiva a incidenti e/o infortuni;
- è responsabilità del Medico Competente valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze. In particolare, il Medico Competente deve, tra le altre:
 - o istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore;
 - o visitare gli ambienti di lavoro in coerenza con i dettami legislativi;
 - o collaborare alle attività di formazione e informazione;
 - o formalizzare e comunicare al lavoratore l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia (una al lavoratore e una al Datore di Lavoro per la relativa archiviazione);
- gli obblighi di sorveglianza sanitaria sono riferiti a tutti i lavoratori della Società. Con particolare riferimento all'attività di informazione e formazione dei lavoratori:



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- il Datore di Lavoro assicura, con il supporto del R.S.P.P. e dei referenti aziendali competenti, che siano attivate le azioni necessarie a:
 - o organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento ai lavoratori;
 - o organizzare prove di simulazione di emergenza (a titolo esemplificativo, prove di evacuazione con periodicità almeno annuale);
 - o fornire ai fornitori, clienti, appaltatori e a tutti gli eventuali visitatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle sedi della Società, nonché le regole comportamentali e di controllo adottate da quest'ultima e definite nel presente documento e nella normativa interna rilevante;
 - o conservare e archiviare la documentazione a supporto delle attività di formazione erogate (fogli presenza dei partecipanti, eventuali schede di verifica apprendimento e gradimento, materiale didattico distribuito).

Con particolare riferimento all'attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori:

- il Datore di Lavoro, tramite la collaborazione con i soggetti competenti in materia di salute e sicurezza, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la vigilanza si esplica anche mediante i sopralluoghi svolti dal R.S.P.P. e dal Medico Competente.

Con particolare riferimento all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge:

- ciascuna struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, deve dotarsi di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività, dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta – a livello di sistema informativo e/o in termini documentali – inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della relativa attività di controllo;
- ciascuna funzione di volta in volta interessata è responsabile altresì dell'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e della relativa conservazione e archiviazione;
- qualora la documentazione prevista dalla normativa di riferimento sia tenuta su supporto informatico, la competente struttura verifica che le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione assicurino quanto previsto dalla normativa stessa.

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Con particolare riferimento alle verifiche periodiche relative all'applicazione e all'efficacia delle procedure adottate, il Datore di Lavoro, anche attraverso i soggetti competenti in materia di salute e sicurezza, deve effettuare attività di sorveglianza sull'applicazione, anche da parte dei lavoratori, della normativa e degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché effettuare periodiche attività di controllo atte a verificare l'efficacia delle procedure adottate e a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

12 PARTE SPECIALE VII – REATI AMBIENTALI

12.1 Fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato, disciplinate dall'art. 25- undecies del D.Lgs. n. 231/2001, realizzabili nell'ambito delle attività inerenti alla gestione dei rischi in materia ambientale.

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti¹⁸ di cui al sopra richiamato articolo del Decreto:

- Raccolta uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – bis c.p.);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (art. 137 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, c.11 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (art. 137, c.13 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, c.1 D.Lgs. 152/2006);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, c.3 D.Lgs. 152/2006)
- Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, c.5 D.Lgs. 152/2006);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, c.6 D.Lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, c.1 D.Lgs. 152/2006)
- Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, c.2 D.Lgs. 152/2006);

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c.4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, c.1 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);

Si precisa che, nell'ambito dell'elencazione di cui sopra, è stata rappresentata la totalità dei reati presupposto di cui all'articolo 25-undecies del Decreto. Nell'ambito dei paragrafi relativi a ciascuna Area Sensibile della presente Parte Speciale, si è provveduto ad indicare nel dettaglio le fattispecie potenzialmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, da parte di soggetti ad essa riconducibili, conseguentemente idonee a generare responsabilità in carico alla medesima.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 452 quaterdecies c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, c.6 D.Lgs. 152/2006);
- Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis, c.7 D.Lgs. 152/2006);
- Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260 bis, c.8 D.Lgs. 152/2006);
- Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, c.5 D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione, senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1, c.1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n.150);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione, senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2, c.1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n.150);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3-bis, c.1 Legge 7 febbraio 1992 n.150);



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (art. 6, c.4 Legge 7 febbraio 1992 n.150);
- Impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art.3, c.6 Legge 28 dicembre 1993 n.549);
- Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art.8, c.1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n.202);
- Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art.9, c.1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n.202);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanza aggravanti (art. 452-octies c.p.).

12.2 Aree Sensibili

Con riferimento ai suddetti reati è stata identificata un'Area Sensibile concernente la gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale.

Si precisa che, ai fini della presente Parte Speciale, sono escluse le attività sensibili relative alla gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e alla gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi, per le quali si rimanda rispettivamente alle relative Aree Sensibili, previste nella Parte Speciale I, "Gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza" e "Gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi".

12.3 Area Sensibile "Gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale"

Nell'ambito dell'Area Sensibile in esame, si intendono ricompresi gli adempimenti in materia di tutela ambientale previsti dalla normativa pro tempore vigente (in particolare, Testo Unico Ambientale, i.e. D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche), con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti (trattamento, deposito, smaltimento, ecc.).

12.3.1 Profili di rischio-reato

Le attività relative alla gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale presentano profili di rischio connessi alla commissione dei reati ambientali, di cui all'art. 25-undecies del Decreto, quali in particolare:

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- Violazioni della disciplina sulla gestione dei rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006) – art. 25-undecies del Decreto;
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c.4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006) – art. 25-undecies del Decreto;
- Violazione delle disposizioni in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (art. 260-bis) – art. 25-undecies del Decreto.

12.3.2 Principi di controllo e comportamento specifici

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale sono tenuti ad attenersi ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- il vigente Sistema di Deleghe e Procure della Società individua i soggetti competenti per la gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale, con espressa assunzione in capo agli stessi delle relative responsabilità;
- il vigente Sistema di Deleghe e Procure individua i soggetti competenti per la stipula delle convenzioni con i fornitori incaricati di effettuare lo smaltimento dei rifiuti;
- è prevista la preventiva verifica del possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari in capo ai fornitori incaricati di effettuare lo smaltimento dei rifiuti;
- il formulario d'identificazione dei rifiuti speciali compilato e sottoscritto dal trasportatore è oggetto di verifica da parte dei soggetti incaricati dalla Società;
- ogni trasporto di rifiuti da parte dei fornitori autorizzati deve essere accompagnato dalla prescritta documentazione;
- con riferimento alle autorizzazioni richieste ai fornitori che si occupano della gestione dei rifiuti, è prevista l'archiviazione, a cura delle competenti strutture, di copia della documentazione necessaria per la prestazione del servizio nel rispetto dei requisiti legalmente richiesti;
- è prevista la conservazione, nei termini di legge, della documentazione prevista ai fini degli adempimenti in materia di tutela ambientale;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura coinvolta nell'ambito delle attività oggetto della presente Area Sensibile è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, recuperata o ricevuta da terzi, anche in via telematica o elettronica.

Con specifico riferimento ai contratti con i fornitori incaricati di effettuare lo smaltimento dei rifiuti, gli stessi devono prevedere che:

- il fornitore sia formalmente identificato quale responsabile della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società;

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- il fornitore si impegna a dare comunicazione alla Società circa l'avvenuto trasporto, il luogo e le modalità di smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale; il trasportatore è tenuto a restituire copia del formulario, entro le tempistiche definite dalla legge, datata, numerata e controfirmata dal destinatario.

La selezione di tali soggetti avviene conformemente alla normativa interna di riferimento e ai principi di controllo e comportamento qualificati nell'ambito dell'Area Sensibile "Gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi".

Inoltre, le strutture interessate nell'ambito della gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale sono tenute a:

- operare nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e dei provvedimenti in materia ambientale, nonché delle previsioni etico comportamentali disciplinate nella normativa interna;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o emergenza per l'ambiente e violazioni alle regole etico comportamentali previste dalla normativa interna in materia.

13 PARTE SPECIALE VIII – REATI TRIBUTARI

13.1 Fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato disciplinate dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001.

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti di cui al sopra richiamato articolo del Decreto:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 2, comma 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'articolo 3, D.lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 8, comma 2, D.lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'articolo 10, D.lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto (di cui all'articolo 11, D.lgs. 74/2000).

13.2 Aree Sensibili

I reati oggetto della presente Parte Speciale sono caratterizzati, nel loro potenziale manifestarsi, da una connaturata trasversalità in relazione a diverse Aree Sensibili rappresentate nell'ambito

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

del presente documento. Tra le Aree Sensibili esposte ai rischi di commissione dei nuovi reati presupposto si citano quelle relative alla contabilità e agli adempimenti fiscali:

- gestione dell'informativa periodica, inerente alla gestione della contabilità e alla predisposizione del bilancio;
- gestione degli adempimenti e delle relazioni con la pubblica amministrazione, ivi incluse le autorità di vigilanza, con particolare riferimento alla gestione degli adempimenti verso e delle relazioni con gli enti pubblici competenti in materia fiscale e tributaria, nonché tutte le ulteriori Aree Sensibili connesse ad attività il cui svolgimento ha riflessi in termini di elementi attivi e/o passivi, generati da specifici accadimenti aziendali, contabilmente o comunque fiscalmente rilevanti, quali a titolo esemplificativo:
 - gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
 - stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela;
 - gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale;
 - gestione delle attività di tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali;
- gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.

13.2.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Ai fini dell'individuazione dei principi di controllo e comportamento atti a presidiare la Società anche dalla commissione dei reati di cui in oggetto, oltre ai divieti generali di seguito riportati, si rimanda a quanto definito nell'ambito delle seguenti Parti Speciali componenti il presente Modello, all'interno delle quali ciascuna delle suddette Aree Sensibili è oggetto di puntuale trattazione:

- Parte Speciale I – Reati contro la Pubblica Amministrazione, per le Aree Sensibili inerenti a:
 - o Gestione degli adempimenti e delle relazioni con la pubblica amministrazione, ivi incluse le autorità di vigilanza;
 - o Gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
 - o Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela;
 - o Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale;
 - o Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.
- Parte Speciale III – Reati Societari, per le Aree Sensibili inerenti a:
 - o Gestione dell'informativa periodica, inerente alla gestione della contabilità e alla predisposizione del bilancio;



Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- o Gestione delle operazioni societarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali;
- Parte Speciale IV – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, con riguardo all'Area Sensibile di Gestione delle attività di tesoreria. Inoltre, i Destinatari sono chiamati a rispettare qualsiasi disposizione di carattere tributario sulla base della normativa pro tempore vigente. Al riguardo, nell'ambito della propria operatività, ai Destinatari è fatto, in particolare, espresso divieto di:
 - indicare, nell'ambito delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - indicare, nell'ambito delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
 - emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, consentendo a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - occultare o distruggere in tutto o in parte scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
 - alienare simultaneamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, sottraendosi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Allegato "A"

| Rischio | Gravità * Probabilità |
|----------------|----------------------------------|
| Basso | <=3 |
| Medio | <Rischio>=6 |
| Alto | >6 |

| Tipologia di reato | Rischi potenziali in relazione agli ambiti di attività | Area di impatto | Gravità effetto | Probabilità | Gravità * Probabilità |
|-----------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Reati vs pubblica amministrazione | Corruzione e concussione nei rapporti con funzionari apicali della P.A. o dirigenti di società appaltanti soggette a controllo pubblico, dotati di poteri di aggiudicazione, concessione e/o vigilanza: reato commesso per violazione del Codice Etico da parte di ruoli apicali aziendali con dazioni in denaro dirette o attraverso intermediari | Gare e Contratti | 3 | 1 | 3 |
| | Indebita creazione di provvista finalizzata alla possibile corruzione di pubblico ufficiale durante la attività di vendita e/o approvvigionamento, per il tramite di: registrazioni contabili mancanti di idonea documentazione, appropriazione indebita di fondi aziendali, gestione finanziaria impropria, impiego di disponibilità liquide per finalità diverse da quelle dell'impresa. | Amministrazione Relazioni Esterne e Industriali Sviluppo Mercato | 3 | 2 | 6 |
| | Regalie a funzionari apicali titolari di poteri di aggiudicazione gare o di doveri di controllo e vigilanza. eccedenti il modico importo di cui al DPCM del 28/11/2000 | Amministrazione Relazioni Esterne e Industriali Sviluppo Mercato | 3 | 1 | 3 |
| | Truffa e frode ai danni dello stato e della UE | Amministrazione Finanza | 3 | 1 | 3 |
| Delitti e frodi informatiche | Utilizzo di risorse informatiche o password aziendali in forma abusiva per attuazione illeciti riconducibili ad interesse e/o vantaggio aziendale | Utenti ICT ICT | 3 | 1 | 3 |
| Reati societari | Azione degli Amministratori contraria ai doveri di legge ed alla trasparenza nei confronti di Soci, Collegio Sindacale ed altri portatori di interessi (per es.: Clienti, fornitori ed Istituti Finanziari). Omessa vigilanza sulla effettività della azione del Collegio Sindacale | Consiglio di Amministrazione Direzione Centrale Amministrazione | 2 | 1 | 2 |
| | Condotta di Dirigenti e funzionari commerciali verso clienti e fornitori, nei ruoli di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, tale da, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento al cliente o al fornitore stesso. | Consiglio di Amministrazione Direzione Centrale Amministrazione | 2 | 2 | 4 |
| | Alterazione dei dati economici e finanziari del bilancio di esercizio. Comunicazioni sociali in misura percentuale superiore alle soglie di errore tollerate. Variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. Valutazioni estimative singolarmente considerate differenti in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. | Consiglio di Amministrazione Direzione Centrale Amministrazione | 2 | 2 | 4 |

Referenze: Decreto Legislativo n. 231 / 01

| Rischio | Gravità * Probabilità |
|----------------|----------------------------------|
| Basso | <=3 |
| Medio | <Rischio>=6 |
| Alto | >6 |

| Tipologia di reato | Rischi potenziali in relazione agli ambiti di attività | Area di impatto | Gravità effetto | Probabilità | Gravità * Probabilità |
|--|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | Induzione a falsa testimonianza su accadimenti aziendali (per es.: sicurezza lavoro, atti amministrativi, formazione del bilancio) | Consiglio di Amministrazione Direzione Centrale Amministrazione | 2 | 1 | 2 |
| Reati vs sicurezza del lavoratore | Assenza o limitazione del sistema di prevenzione dei rischi per la sicurezza e salute del lavoratore che causino lesioni colpose "gravi" e "gravissime" | Amministratore Unico Direzione Centrale RSSPP Dirigenti ASP Preposti | 3 | 2 | 6 |
| Delitti di criminalità organizzata | Delitti di criminalità organizzata | / | RISCHIO NON PRESENTE | | |
| Reati di falso nummario | Rischi connessi alla gestione di denaro contante e/o gestione di valori bollati | Amministrazione | 2 | 1 | 2 |
| Abusi di mercato | Alterazione del regime di mercato | / | RISCHIO NON PRESENTE | | |
| Reati transnazionali | Utilizzo di fornitori soggetti a controllo mafioso | Amministrazione | 3 | 1 | 3 |
| Delitti in materia di violazione del diritto d'autore | Utilizzo di software non originale | ICT | 2 | 1 | 2 |
| Ricettazione e riciclaggio | Omessa vigilanza su fornitori e mancato adempimento delle disposizioni antiriciclaggio | Amministrazione Acquisti | 3 | 1 | 3 |
| Reati vs personalità individuale | Violazione delle norme afferenti il permesso di soggiorno | Risorse Umane | 3 | 1 | 3 |
| Reati ambientali | Reati ambientali connessi durante lo svolgimento della attività aziendale | Sistema Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza | 3 | 2 | 6 |